Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 34
del 20 agosto 2003

S.S. N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 21 agosto 2003 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2003, n. 13.

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 1

(Riferimenti normativi)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e dall'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale medesima, ogni qualvolta nelle leggi e nei regolamenti regionali ricorrono i termini «assessore effettivo» o «assessore supplente» essi devono intendersi come «assessore».

Art. 2

(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 7/1988)

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è sostituito dal seguente:

«4. Agli Assessori sono attribuite le materie di competenza degli Uffici cui sono preposti.».

CAPO II

Determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori regionali

Art. 3

(Indennità di carica)

1. Nelle more della revisione dello Statuto regionale di autonomia, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione è attribuita mensilmente una indennità di carica pari al 50 per cento dell'indennità mensile di presenza fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri) e successive modifiche.

2. All'assessore designato a sostituire il Presidente della Regione ed agli altri assessori è attribuita mensilmente una indennità di carica pari, per il primo, all'80 per cento e, per gli altri, al 60 per cento di quella spettante al Presidente.

Art. 4

(Adeguamento al trattamento indennitario dei componenti del Consiglio regionale)

1. Agli assessori è altresì attribuita, per tutta la durata della loro carica, una indennità mensile, aggiuntiva a quella dell'articolo 3, pari a quella fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2/1964.

2. Sull'indennità di cui al comma 1 sono disposte le trattenute obbligatorie previste a carico dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nelle misure ivi indicate.

Art. 5

(Rimborso forfetario)

1. Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di vitto nella stessa misura spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazio-

ni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni) e successive modifiche.

2. Il rimborso viene ridotto di un diciottesimo per ogni giornata di trasferta fuori dal territorio regionale con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pasto ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori) e successive modifiche.

Art. 6

(Indennità di fine carica)

1. Alla cessazione dalla carica, agli assessori spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un'indennità di fine carica.

2. In caso di morte durante l'esercizio della carica l'indennità spetta agli eredi dell'assessore.

3. L'indennità di fine carica è pari all'ultima mensilità dell'indennità di cui all'articolo 4 percepita dall'assessore cessato, moltiplicata per ogni anno di esercizio della carica; la frazione di anno va computata in dodicesimi, calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

Art. 7

(Assegno vitalizio)

1. Agli assessori cessati dalla carica, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un assegno vitalizio.

2. Per la determinazione della misura dell'assegno vitalizio, si applicano, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

4. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta dell'assessore che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno dieci anni. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

5. Qualora durante la permanenza in carica l'assessore divenga inabile al lavoro in modo permanente e totale trovano applicazione, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 38/1995. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare la polizza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/1981 per gli assessori.

6. All'assessore che abbia versato i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi si applicano, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della presente legge.

7. L'assessore che sia cessato dalla carica prima della fine della legislatura può esercitare, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 e secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 38/1995, la facoltà ivi prevista per i consiglieri regionali; la domanda va presentata al Presidente della Regione.

8. Per la decorrenza dell'assegno vitalizio trovano applicazione le norme di cui all'articolo 13 della legge regionale 38/1995.

Art. 8

(Sospensione dell'assegno vitalizio)

1. Qualora l'assessore cessato dalla carica venga nuovamente nominato componente della Giunta regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata della carica. Alla cessazione della stessa, l'assegno viene ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad un Consiglio regionale o venga nominato assessore di un'altra Regione; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati o della nuova carica.

3. E' obbligo del titolare dell'assegno comunicare alla Giunta regionale l'avvenuta elezione o nomina di cui al comma 2.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio all'ex consigliere regionale è analogamente sospesa in caso di nomina del titolare ad assessore regionale.

Art. 9

(Cumulo di assegni vitalizi)

1. Qualora l'assessore maturi il diritto all'assegno vitalizio, sia in relazione a tale carica che in relazione al mandato di consigliere regionale, la somma dei due assegni non può eccedere il limite massimo di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.

2. In tal caso la somma complessivamente dovuta fa carico al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in parti direttamente proporzionali alla durata del mandato e della carica.

Art. 10

(Adeguamento dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio viene adeguato periodicamente secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 38/1995. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

(Quota dell'assegno vitalizio)

1. In caso di morte dell'assessore trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 38/1995.

Art. 12

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni nominati assessori regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata della carica.

2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di nomina ad assessore regionale. La Segreteria generale della Presidenza della Regione ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di nomina ad assessore e perdono effetto dalla data in cui l'assessore cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza.

Art. 13

(Opzione sul trattamento economico)

1. Gli assessori in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 possono optare, in alternativa alle indennità di cui agli articoli 3 e 4, per una indennità equivalente al trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a corrispondere all'assessore, in luogo delle indennità di cui agli articoli 3 e 4, una indennità di importo complessivamente equivalente a quello del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente della Regione. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente della Regione. Se è avvenuta all'atto della nomina, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

4. Le trattenute obbligatorie di cui all'articolo 4 sono operate solo sulla quota di indennità equivalente a quella ivi stabilita.

Art. 14

(Iniziative formative)

1. Per finalità di aggiornamento, previa autorizzazione della Giunta regionale, gli assessori possono partecipare, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale, a convegni, seminari ed altre iniziative di approfondimento di tematiche di propria competenza, in Italia ed all'estero, nonché iscriversi a specifici corsi in materia informatica o destinati all'apprendimento o all'approfondimento di lingue dell'Unione europea o della Comunità di Alpe Adria.

2. Il limite massimo individuale degli oneri di cui al comma 1 è stabilito con regolamento in misura non superiore a quella prevista, per analoghe finalità formative dei consiglieri regionali, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Con il medesimo regolamento sono definiti, altresì, le modalità di formulazione e di inoltro delle richieste di partecipazione alle suddette iniziative, nonché i criteri e le modalità di rimborso degli oneri sostenuti.

Art. 15

(Disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale degli assessori)

1. Agli assessori si applicano, ai fini della pubblicità della loro situazione patrimoniale, le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche.

2. Per gli assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 41/1983 è fissato in trenta giorni da tale data.

3. Le competenze rispettivamente attribuite dalla legge regionale 41/1983 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 41/1983, si applicano anche agli assessori che, eletti consiglieri regionali, si siano dimessi da tale carica per assumere quella di assessore. Le dichiarazioni devono essere indirizzate al Presidente della Regione che le inoltra al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.

Art. 16

(Divieto di cumulo)

1. Il trattamento indennitario degli assessori non è cumulabile con le indennità connesse con la carica di consigliere regionale.

CAPO III

Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale

Art. 17

(Dotazione e supporti ai gruppi consiliari e ai loro appartenenti nonché ai Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«Art. 3

1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti, per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio, calcolati mensilmente sulla base del numero dei componenti del gruppo stesso.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, moltiplicando il numero degli appartenenti a ogni gruppo consiliare al 70 per cento della quota mensile a disposizione dei deputati per le spese telefoniche, addizionata al 70 per cento della quota mensile erogata ai deputati dalla Camera, anche attraverso il gruppo di appartenenza, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio, il proprio mandato.

3. Per ogni consigliere di sesso femminile è assegnata al gruppo di appartenenza una ulteriore dotazione finanziaria calcolata nel 10 per cento dell'importo pro capite di cui al comma 2.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».

2. All'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come modificato dall'articolo 9, comma 72, della legge regionale 3/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all'interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all'entità della rappresentanza stessa.»;

b) al sesto comma, dopo le parole «attività istituzionale» sono aggiunte le parole «o al rapporto fra eletto ed elettori».

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 52/1980, la parola «quindici» è sostituita dalla parola «quattro» in tutte le ricorrenze.

4. All'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), come da ultimo modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. I Presidenti delle Commissioni consiliari si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria di categoria non superiore a D o equiparata. Il personale assegnato ai gruppi di appartenenza dei Presidenti delle Commissioni è ridotto complessivamente di una unità di categoria C o equiparata.»;

c) al comma 3, le parole «1 e 2» sono sostituite dalle parole «1, 2 e 2 bis»;

d) al comma 4 bis, dopo le parole «dei Vicepresidenti del Consiglio regionale», sono aggiunte le parole «e dei Presidenti delle Commissioni».

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

(Decorrenza di norme)

1. Per i componenti della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al Capo II trova applicazione a decorrere dai provvedimenti di proclamazione, nomina o elezione.

2. Le indennità aggiuntive di cui all'articolo 3 della legge regionale 21/1981 vengono adeguate, nei termini percentuali ivi previsti, alle indennità di carica di cui alla presente legge a decorrere dall'1 luglio 2003.

3. Le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 17 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2004.

Art. 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati in particolare:

a) gli articoli 22 e 25, comma 2, della legge regionale 7/1988 e successive modifiche;

b) l'articolo 1 della legge regionale 2/1964;

c) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 38/1995.

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 38/1995)

1. All'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.».

Art. 21

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, relativamente all'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1 - relativamente all'indennità di carica del Presidente della Regione - e comma 2, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 13, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 2.689.600 euro, suddivisa in ragione di 537.920 euro per l'anno 2003 e di 1.075.840 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 101 (1.1.110.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione «Indennità di carica al Presidente della Regione ed agli assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 2.689.600 euro, suddiviso in ragione di 537.920 euro per l'anno 2003 e di 1.075.840 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 4, comma 2, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è previsto lo stanziamento di complessivi 755.000 euro, suddiviso in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003 e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 3.7.2003 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al Titolo III - Categoria 3.7 - rubrica n. 1 - con la denominazione «Entrate diverse connesse all'esercizio del mandato degli assessori regionali» con riferimento al capitolo 726 (3.7.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - con la denominazione «Entrate derivanti dalla contribuzione obbligatoria sull'indennità aggiuntiva degli assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 755.000 euro, suddiviso in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003 e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 147.000 euro, suddivisa in ragione di 29.000 euro per l'anno 2003 e di 59.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 98 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione «Rimborso forfetario delle spese di vitto spettante agli assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 147.000 euro, suddiviso in ragione di 29.000 euro per l'anno 2003 e di 59.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

5. Per le finalità previste dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 102 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denomina-

zione «Indennità di fine carica agli assessori regionali o agli aventi diritto in caso di morte» e con lo stanziamento complessivo di 30.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.

6. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi da 1 a 4 e comma 5, primo periodo, dall'articolo 10 e dall'articolo 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è istituito «per memoria» il capitolo 104 (1.1.110.1.01.01) - alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione «Assegno vitalizio agli assessori regionali o agli aventi diritto in caso di morte».

7. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, è autorizzata la spesa ripartita di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2007, con l'onere di 30.000 euro relativo alle quote autorizzate dal 2003 al 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 105 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione «Spese per la copertura assicurativa contro i rischi da infortunio degli assessori regionali sofferti nel periodo di esercizio del mandato» e con l'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

8. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 5, secondo periodo, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.7.2003, è istituito «per memoria» il capitolo 727 (3.7.2) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - con la denominazione «Rientri delle quote dei premi per la copertura assicurativa dei rischi da infortunio derivanti da attività privata degli assessori regionali durante l'esercizio del mandato».

9. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.7.2003, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - il capitolo 728 (3.7.2) - con la denominazione «Entrate derivanti dalla contribuzione volontaria degli assessori regionali cessati dalla carica e/o dalla ricongiunzione di periodi afferenti mandati già svolti ai fini del conseguimento dell'assegno vitalizio».

10. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 6, della presente legge e all'articolo 11 della legge regionale 38/1995, nell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il capitolo 106 (1.1.141.1.01.01), alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione «Restituzione di contributi agli assessori regionali che non si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38».

11. Per le finalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), è autorizzata la spesa complessiva di 1.638.250 euro, suddivisa in ragione di 301.250 euro per l'anno 2003 e di 668.500 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 103 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

12. Per gli oneri relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di 363.600 euro suddivisa in ragione di 72.720 euro per l'anno 2003 e di 145.440 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.5.8.1.687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

13. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2003 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 110 (1.1.110.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - spese correnti - con la denominazione «Spese per la partecipazione degli assessori della Giunta regionale a conve-

gni seminari ed altre iniziative di approfondimento di tematiche di propria competenza in Italia e all'estero nonché per la iscrizione a corsi» e con lo stanziamento complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 5.000 euro per l'anno 2003 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

14. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 10, comma 6 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, i capitoli di nuova istituzione di cui ai commi 2, 4, 5, 6, 7 e 10 sono inseriti rispettivamente nell'elenco delle spese obbligatorie e nell'elenco delle spese di funzionamento annessi al documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003.

15. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa prevista dai commi 2, 4, 5, 7, 11, 12 e 13 pari a complessivi 4.943.450 euro, suddivisi in ragione di 965.890 euro per l'anno 2003, di 1.978.780 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si fa fronte come di seguito indicato:

a) per complessivi 755.000 euro, suddivisi in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003, e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con le entrate di pari importo previste al comma 3;

b) per complessivi 820.000 euro, suddivisi in ragione di 150.000 euro per l'anno 2003 e di 335.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

c) per complessivi 3.368.450 euro, suddivisi in ragione di 664.890 euro per l'anno 2003, di 1.341.780 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, relativamente alle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni dal 2003 al 2005; le somme autorizzate per gli anni 2006 e 2007 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

16. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di un funzionario delegato.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 54/1973, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000, come aggiunto dall'articolo 17, comma 4, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 agosto 2003

per il Presidente
IL VICE PRESIDENTE:
MORETTON

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 34 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera n), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 34

La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

- Il testo dell'articolo 5, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 è il seguente:

Art. 5

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.)

(omissis)

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

(omissis)

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla designazione dell'Assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento e che assume la denominazione di Vice - Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla assegnazione degli Assessori ai singoli Assessorati o ad altri incarichi, determinando contestualmente la loro denominazione in relazione agli Assessorati cui sono assegnati, nonché alla sostituzione degli Assessori effettivi, in caso di assenza o impedimento, con Assessori supplenti.

3. Per Assessorato intendesi il complesso degli Uffici ai quali è preposto lo stesso Assessore effettivo.

4. Agli Assessori sono attribuite le materie di competenza degli Uffici cui sono preposti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 38/1995, è il seguente:

Art. 2

La misura dell'indennità di presenza di cui all'articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in un importo che non superi il 5% delle competenze mensili lorde spettanti ai componenti della Camera dei Deputati in base agli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. In ogni caso l'importo complessivo mensile lordo non potrà superare il 70% di dette competenze.

L'ammontare mensile dell'indennità di presenza può, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante entro il limite massimo del 70% delle competenze mensili lorde di cui al comma precedente, spettanti ai componenti della Camera dei Deputati.

Le variazioni delle competenze spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali con la medesima decorrenza.

L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una trattenuta pari ad un trentesimo della predetta indennità mensile forfettizzata.

Per la corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 15, comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di cui al primo comma è fissata nella misura del 36 per cento.

Al consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del quarto comma e l'indennità ad esso spettante.

Note all'articolo 4

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 2/1964 vedi nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, è il seguente:

Art. 3

(Trattenute sulla indennità di presenza)

1. Sulla indennità di presenza di cui all'articolo 1 lett. a) sono disposte le trattenute obbligatorie nella misura del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, del diciassette per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, nonché del due per cento per la quota dell'assegno di cui all'articolo 16.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 16/1995, è il seguente:

Art. 4

1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di vitto e di esercizio automezzo sulla base di diciotto giorni di accesso alle sedi in cui operano i vari organi, enti ed uffici regionali.

2. Il rimborso delle spese di vitto è determinato in misura corrispondente a quella prevista per un pasto giornaliero per i dipendenti regionali inviati in missione fuori dal territorio regionale ai sensi dell'art. 119 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il rimborso per l'esercizio automezzo viene stabilito annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con riferimento alle tabelle aggiornate dall'Automobile Club Italiano relative ai costi di esercizio auto per chilometro, riferiti a una percorrenza media annua di trentamila chilometri.

4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenone e di Tolmezzo, chilometri trecento.

5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria ed indipendentemente dalla causa, viene trattenuto un diciottesimo del rimborso forfettario di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano, ad eccezione del rimborso delle spese di vitto, nei confronti dei consiglieri regionali che hanno a propria disposizione, per lo svolgimento del loro mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.

7. Nel caso di residenza in un Comune appartenente ad una Circoscrizione diversa da quella di elezione, i consiglieri regionali possono optare, come sede di riferimento chilometrico, per la Circoscrizione nella quale risiedono all'atto dell'accettazione della candidatura.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 mar-

zo 1990, n. 55, come inserito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, come modificato dall'articolo 37, secondo comma, della legge regionale 81/1982, è il seguente:

Art. 2 bis

Qualora venga chiesto il rimborso delle spese di alloggio o vitto, effettivamente sostenute e debitamente documentate, l'indennità di trasferta è ridotta rispettivamente di 1/3 e di 1/6 per pasto.

I rimborsi di cui al precedente comma sono dovuti anche quando non si consegue il diritto all'indennità di trasferta.

Note all'articolo 7

- I testi degli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 38/1995, sono i seguenti:

Art. 8

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso.

2. La misura massima dell'assegno è fissata al cinquantacinque per cento della predetta indennità e spetta dopo almeno venti anni di contribuzione.

3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di contribuzione secondo l'allegata Tabella A.

Art. 9

(Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, l'assegno vitalizio compete altresì ai consiglieri che durante l'esercizio del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente e totale, sempre che cessino dal mandato e qualunque sia l'età, purché siano stati corrisposti i contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

2. L'assegno spetta anche se l'inabilità, dovuta a cause verificatesi nel corso del mandato, insorga e sia provata dopo la cessazione del mandato stesso, ma entro il termine di cinque anni dalla sua cessazione.

3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già concesso, è sospeso. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può far eseguire in merito ogni accertamento ritenuto opportuno e richiedere all'interessato eventuali documentazioni giustificative.

4. La corresponsione dell'assegno può essere subordinata a verifiche sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Art. 10

(Accertamento dell'inabilità)

1. L'accertamento dell'inabilità è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati di volta in volta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

4. Qualora sia dichiarata l'inabilità, l'assegno vitalizio compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 21/1981, è il seguente:

Art. 7

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura contro i rischi derivanti ai consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, ponendo a totale carico dei consiglieri stessi la quota del premio relativa alla copertura dei rischi da attività privata.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 11

(Contributi volontari)

1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione del mandato. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare è determinato con riferimento all'indennità di presenza vigente alla data del versamento.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile con provvedimento definitivo o dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 15, comma 4 quinquies della legge 19 maggio 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Il consigliere che non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.

5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.

- I testi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 38/1995, sono i seguenti:

Art. 12

(Ricongiunzione)

1. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione dei contributi ai sensi dell'articolo 11, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi, per il periodo di mandato svolto, nella misura corrispondente a quella vigente alla data del nuovo versamento.

2. La domanda va presentata al Presidente del Consiglio regionale nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di inizio di corresponsione della indennità di presenza; il versamento dei contributi pregressi va fatto entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena la decadenza.

Art. 13

(Decorrenza dell'assegno)

1. L'assegno vitalizio spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere, cessato dal mandato, ha maturato il diritto all'assegno medesimo.

2. L'assegno vitalizio viene corrisposto in mensilità posticipate.

3. L'assegno vitalizio e la quota di assegno di cui all'articolo 16 vengono liquidati d'ufficio.

Nota all'articolo 8

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 38/1995 vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 9

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 38/1995 vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 38/1995 è il seguente:

Art. 15

(Adeguamento dell'assegno vitalizio)

1. Le variazioni dell'ammontare della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 determinano, con la medesima decorrenza e sulla base delle percentuali previste dalla tabella A allegata alla presente legge, la variazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio.

2. L'ammontare di detta variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Note all'articolo 11

- I testi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 38/1995 sono i seguenti:

Art. 16

(Quota dell'assegno vitalizio)

1. Dopo la morte del consigliere, hanno diritto a conseguire una quota dell'assegno vitalizio, secondo quanto previsto dall'articolo 17:

a) il coniuge o il convivente «more uxorio» che abbia i requisiti di impegno e di stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

b) i figli fino al diciottesimo anno di età;

c) i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;

d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.

2. Condizione indispensabile per il conseguimento della quota dell'assegno vitalizio è che il consigliere, al momento del decesso, abbia maturato il requisito di contribuzione prescritto per il diritto all'assegno, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Se il consigliere decede nel corso della legislatura, la quota dell'assegno spetta agli aventi causa purché il consigliere abbia versato contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

Art. 17

(Misura della quota dell'assegno)

1. La quota riferita all'assegno che sarebbe spettato al consigliere deceduto è attribuita ai soggetti di cui all'articolo 16, nella misura complessiva del sessanta per cento.

2. In caso di mancanza o di morte successiva del coniuge o del convivente «more uxorio» la quota dell'assegno è suddivisa tra i figli in parti uguali. Se uno di essi decede, o perde altrimenti il diritto, la quota dell'assegno viene ridistribuita tra gli altri figli.

3. Qualora uno dei beneficiari della quota entri a far parte del Consiglio regionale, del Parlamento nazionale, di quello europeo o di altro Consiglio regionale, il pagamento resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Si applica il disposto del comma 3 dell'articolo 14.

4. La quota dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 33/1992, è il seguente:

Art. 1

I Consiglieri regionali, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2 punti 1, 2 e 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente comma, i Consiglieri regionali sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Gli stessi Consiglieri sono tenuti, altresì, a presentare nei termini previsti le variazioni delle rispettive situazioni patrimoniali, ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 41/1983, è il seguente:

Art. 4

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all'articolo 1.

A tal fine, il Bollettino Ufficiale della Regione, nel quale sono pubblicate le dichiarazioni suindicate, è reso disponibile per la consultazione da parte dei soggetti predetti.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno, altresì, diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificato dall'articolo 9, comma 72, della legge regionale 3/2002 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 2

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna a ciascun gruppo consiliare una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica. *Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all'interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all'entità della rappresentanza stessa.*

L'Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi a disposizione del Consiglio, all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura di dette sedi.

Sono altresì poste in carico dei fondi del Consiglio regionale le spese per l'allacciamento degli apparecchi telefonici, nonché quelle di cancelleria, per canoni, conversazioni, o servizi telefonici di ogni singolo gruppo.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.

In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all'Economo del Consiglio regionale, il quale li dà in carico al Presidente subentrante.

L'utilizzazione, da parte dei gruppi consiliari, di locali di proprietà regionale diversi da quelli di cui al primo comma, anche esterni alla sede del Consiglio regionale, per l'assolvimento di esigenze temporanee connesse all'attività istituzionale *o al rapporto fra eletto ed elettori*, non comporta alcun onere a loro carico.

- Il testo dell'articolo 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 52/1980, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12/2003 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4

1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:

a) una unità di categoria D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) due unità di categoria D o equiparata per i gruppi fino a *quattro* consiglieri o tre unità con la medesima categoria per i gruppi con più di *quattro* consiglieri;

c) una unità di categoria C o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

d) una unità di categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

e) una ulteriore unità di categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate «resti» nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo

misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 10/2002 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 9

(Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile, da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere, nonché da un autista di rappresentanza.

2. I Vice Presidenti del Consiglio regionale si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria, con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.

2 bis. I Presidenti delle Commissioni consiliari si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria di categoria non superiore a D o equiparata. Il personale assegnato ai gruppi di appartenenza dei Presidenti delle Commissioni è ridotto complessivamente di una unità di categoria C o equiparata.

3. Il personale di cui ai commi *1, 2 e 2 bis* può essere scelto tra dipendenti di ruolo, con qualifica equiparabile, di altre pubbliche Amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall'Amministrazione di provenienza su richiesta di quella regionale.

4. Il personale in posizione di comando, di cui al comma 3, è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

4 bis. Il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale e dei *Presidenti delle Commissioni* possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 21/1981 è il seguente:

Art. 3

Ai Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 60% dell'indennità di carica degli Assessori regionali, se eletti Vice Presidenti del Consiglio; nella misura del 40% dell'indennità di carica degli Assessori regionali se eletti Segretari dell'Ufficio di Presidenza.

Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza.

Al Presidente del Consiglio compete un trattamento complessivo pari a quello goduto dal Presidente della Giunta regionale.

Le indennità previste al primo e al secondo comma non sono tra loro cumulabili.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 7/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 25

1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori effettivi ed ai supplenti la trattazione degli affari concernenti le materie di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'articolo 24; relativamente alla trattazione degli affari di competenza degli uffici della Presidenza di cui alla lettera c), la delega deve essere unitaria per ciascuna Direzione regionale o Servizio della Segreteria generale.

2. *(Abrogato).*

3. Ove per la materia delegata ai sensi del comma 1 non sia prevista una struttura stabile di livello direzionale, il Presidente della Giunta regionale può, per la trattazione degli affari inerenti alla materia stessa istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 29, comma 4, una struttura stabile di livello inferiore al Servizio, determinandone contestualmente il contingente di personale, distinto per qualifiche funzionali.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 38/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4

(Indennità di carica e indennità di funzione)

1. *(Abrogato).*

2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza e ai Presidenti di Commissione permanente o speciale è disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21.

3. La corresponsione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e dell'indennità di funzione ai Vicepresidenti del Consiglio e ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza spetta fino alla data dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori l'indennità di carica spetta fino alla data dell'elezione della nuova Giunta regionale. Le predette indennità spettano comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche o funzioni.

Nota all'articolo 20

- Per il testo dell'articolo 11 della legge regionale 38/1995 vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 21

- Per il testo dell'articolo 11 della legge regionale 38/1995 vedi nota all'articolo 7.

- Il testo dell'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'articolo 34 della legge 342/2000, è il seguente:

Art. 24

(Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.

1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come modificato dall'articolo 8, comma 55, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 10

(Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione)

1. Al bilancio di previsione è allegato un documento tecnico di accompagnamento e specificazione, recante la disaggregazione delle unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa in uno o più capitoli ai fini della gestione e della predisposizione del rendiconto generale di cui all'articolo 43.

2. I capitoli costituiscono le unità fondamentali del documento tecnico, sono classificati in relazione ai contenuti economici e funzionali e definiti secondo il rispettivo oggetto, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.

3. In relazione alle norme vigenti in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, i capitoli di entrata e di spesa sono ordinati per servizi, nell'ambito della rubrica di riferimento, secondo la ripartizione amministrativa interna delle competenze all'accertamento delle entrate ed alla gestione della spesa. I servizi costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa.

4. Il documento tecnico costituisce la sede di riscontro per la specifica imputazione delle previsioni di entrata e di spesa disposte con la legge finanziaria e con i provvedimenti legislativi e amministrativi di variazione al bilancio adottati in corso d'esercizio.

5. Il documento tecnico è corredato di appositi prospetti che riportano le assegnazioni di fondi a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 14, le spese finanziate con il ricavo derivante da operazioni di mutuo, le spese finanziate con prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni ordinari regionali, e, suddivisi per partite in relazione all'oggetto, gli accantonamenti a fondo globale rispettivamente di parte corrente e capitale.

6. In appositi elenchi annessi al documento tecnico sono riportati i capitoli relativi a spese obbligatorie, a spese d'ordine, a spese di funzionamento, nonché le spese considerate impreviste.

7. Il documento tecnico e gli annessi elenchi sono approvati con apposito articolo della legge di bilancio.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 4

- presentato al Consiglio regionale in data 3 luglio 2003;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 23 luglio 2003;
- dichiarato urgente dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Regolamento interno, nella seduta antimeridiana di data 23 luglio 2003;
- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 24, 25 e 30 luglio 2003 e approvato, a maggioranza, con modifiche, in tale ultima seduta, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Alzetta e, di minoranza, dei consiglieri Ciriani, Molinaro e Pedicini;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 4 agosto 2003; legge approvata dal Consiglio medesimo, a maggioranza, con modifiche, in tale ultima seduta;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5353-03 dell'11 agosto 2003.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2003, n. 14.

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 497.129.046,86 euro - iscritto tra le entrante nel bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e nel bilancio per l'anno 2003, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2002, nell'importo di 603.050.752,59 euro, con una differenza in aumento di 105.921.705,73 euro, di cui 97.622.779,97 euro costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) articolo 2, comma 11 - tabella B - capitolo 1600 - 1.033.628,93 euro;

b) articolo 3, comma 2 - capitolo 4306 - 3.554.814,41 euro;

c) articolo 3, comma 18 - tabella C - capitolo 4355 limitatamente a 15 milioni di euro; capitolo 4860 - 2.050.000 euro;

d) articolo 4, comma 1 - capitolo 2259 - 4.824.001,50 euro;

e) articolo 4, comma 12 - capitolo 3294 - 287.332,33 euro;

f) articolo 4, comma 13 - capitolo 3298 - 3.605.973,97 euro;

g) articolo 4, comma 16 - capitolo 9500 - 669.171,70 euro;

h) articolo 4, comma 24 - tabella D - capitolo 3308 - 785.786,82 euro;

i) articolo 6, comma 46 - tabella F - capitolo 5930 - 793.779,43 euro;

j) articolo 7, comma 22 - tabella G - capitolo 9660 - 62.144.717,73 euro; capitolo 6000 - 157.619,28 euro; capitolo 7520 - 2.715.953,87 euro.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 2

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni le risorse attribuite dallo Stato a seguito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvata dal CIPE con deliberazione n. 70 del 3 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001, nel limite delle somme effettivamente trasferite e per le finalità di cui all'accordo di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Gli interventi previsti dall'accordo di programma sono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.

2. Agli interventi di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 4.673.428 euro autorizzata per l'anno 2003 con l'articolo 1, comma 3 (tabella A2), a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3376, di nuova istituzione, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. I due limiti d'impegno ventennali di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990), e all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), sono assegnati in unica soluzione, per l'annualità 2004 e per quelle successive, a ciascun Comprensorio montano nella misura dell'ammontare delle annualità concesse, nell'anno 2003 e per il medesimo titolo, a ciascuna Comunità montana alla quale sono succeduti.

4. Con riferimento ai limiti di impegno di cui al comma 3, alle Province di Trieste e Gorizia è assegnato, complessivamente, l'ammontare dell'annualità attribuita nell'anno 2003 alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

5. In relazione al disposto dei commi 3 e 4, nell'unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 1623 dell'allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: «Assegnazioni annue costanti a favore delle Province, dei Comprensori montani e degli altri enti succeduti alle soppresse Comunità montane, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10».

6. La quota di cui al comma 4 è suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2002, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza, ed erogata in unica soluzione.

7. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), ai fini dell'individuazione dei criteri e delle modalità per l'adesione al patto di stabilità da parte delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

a) si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi attribuiti a tale titolo a Province e Comuni da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilità interno;

b) si considerano spese eccezionali le spese sostenute mediante l'utilizzo di avanzi d'amministrazione

nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché le spese correnti sostenute mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

8. L'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali provvede, entro il 15 settembre 2003, ad adeguare il regolamento di cui all'articolo 3, comma 16, della legge regionale 1/2003 alle previsioni di cui al comma 7.

9. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a sostituire uno o più interventi già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), con un intervento finalizzato al completamento della ristrutturazione dell'edificio «ex eliporto» da adibire a sede del distaccamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per un importo pari agli interventi sostituiti. A tal fine il Comune di Cividale del Friuli presenta alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda indicante l'intervento o gli interventi da sostituire, corredata del progetto definitivo dell'opera pubblica sopra richiamata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, approva l'integrazione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.

10. Con le medesime modalità previste dal comma 9 possono essere approvate ulteriori integrazioni e modifiche al programma di opere pubbliche previsto dall'articolo 3, comma 37, della legge regionale 4/2001, su richiesta degli enti interessati, da presentarsi alla Direzione regionale per le autonomie locali entro il 30 novembre 2003.

11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 3

(Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell'importo di 3.554.814,41 euro, determinato ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell'articolo 42, comma 7, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della citata legge 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2002.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 3.554.814,41 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4306 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Finanziamento agli enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale per il maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2002 e ai precedenti» e con lo stanziamento di 3.554.814,41 euro per l'anno 2003.

3. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento delle spese correnti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'importo di 50.000 euro è vincolato alla realizzazione di uno studio nel campo del benessere, delle pratiche naturali, della qualità.

4. Le modalità per la realizzazione dello studio di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), e per le finalità di cui agli articoli 1 e 5,

commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale), è autorizzata l'ulteriore spesa di 120.275,53 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a titolo di acquisizione al bilancio regionale delle quote di spettanza dell'Amministrazione regionale al 31 dicembre 2002, non ancora iscritte, dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 432/1998, ivi comprese le economie di spesa accertate alla stessa data per 120.148,64 euro sui corrispondenti unità previsionale di base e capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, sino all'importo di 505.622,94 euro, al conguaglio dei finanziamenti erogati ai Comuni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) in base alle somme a essi spettanti ai sensi degli atti di autorizzazione della spesa della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 505.622,94 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4680 (1.1.152.2.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione «Finanziamenti ai Comuni a titolo di conguaglio dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 - reiscrizione fondi statali».

8. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le parole: «in relazione al reddito di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla situazione economica di riferimento».

9. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998, come modificato dall'articolo 4, comma 62, della legge regionale 1/2003, è sostituito dal seguente:

«8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la determinazione della situazione economica di riferimento, è fissato il limite economico oltre il quale non vi è titolo per l'ammissione al beneficio e vengono emanate indicazioni per la graduazione dello stesso secondo quanto previsto al comma 4.».

10. Il comma 63 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è abrogato.

11. Al comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d bis) il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998.».

12. Gli oneri derivanti dall'articolo 32, comma 8, della legge regionale 10/1998, come da ultimo sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.41.2.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

13. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la parola: «oneri» sono inserite le parole: «, in linea capitale e per gli interessi,».

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23/2002, come modificato dal comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4859 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. All'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori è residente in regione, cittadino italiano o comunitario da almeno dodici mesi alla data del parto» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 189/2002, è residente in regione da almeno dodici mesi alla data del parto»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con regolamento sono fissati, in particolare, i limiti di reddito del nucleo familiare oltre i quali tale beneficio non è riconoscibile nonché i termini di presentazione delle domande. Con deliberazione della Giunta regionale è annualmente fissato l'importo da erogare ai beneficiari di cui al comma 2. I Comuni possono integrare l'importo fissato con propri fondi.».

16. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 6, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2004 ed esclusivamente alle nascite avvenute a decorrere da tale data. Sono altresì ammessi a godere dei benefici di cui all'articolo 14, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, previa presentazione di apposita domanda nei termini da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, i soggetti esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza del requisito di "coppia coniugata" relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti negli anni predetti. Per gli stessi si prescinde dal possesso del reddito non inferiore al limite di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 49/1993. Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del presente comma, nell'ambito dell'articolo 14 nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, la parola "coniugi" deve intendersi come riferita a "genitori".».

17. Avuto riguardo al disposto di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16, gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del medesimo comma 7 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.65.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della protezione civile, dell'edilizia, della viabilità e dei trasporti)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento rifiuti solidi), e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata l'ulteriore spesa di 4.824.001,50 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) è sostituito dal seguente:

«13. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, con l'articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e con l'articolo 4, comma 13, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, a sei anni fino a tutto l'11 ottobre 2003, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2003 e fino all'11 ottobre 2004. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione dovrà avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.».

3. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 13, della legge regionale 23/2002, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'arti-

colo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) è autorizzata la spesa complessiva di 258.228,45 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazione all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza) come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 23, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di 140 euro, per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2980 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione ai corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi affluiti, per pari importo al 31 dicembre 2002, sull'unità previsionale di base 3.4.2222 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non ancora iscritti in spesa.

5. Nell'ambito delle funzioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere e manutenzioni idrauliche di qualsiasi natura previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), alla realizzazione degli interventi urgenti sui corsi d'acqua nella provincia di Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e novembre 2002, individuati nella deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2002, n. 4163, provvede la Direzione regionale della protezione civile.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono a carico delle autorizzazioni di spesa per complessivi 7.135.000 euro disposte dal comma 24, tabella D, sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento, per 6.825.000 euro, al capitolo 4148 e per 310.000 euro al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli storni di spesa, disposti dal comma 24, tabella D, dall'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 del medesimo stato di previsione, con riferimento ai capitoli 2496 e 2497 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

7. Al fine di garantire il transito viario della strada provinciale per il Passo Pramollo, soggetto a pericolo incombente di dissesto geostatico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare le opportune opere urgenti di protezione civile per la stabilizzazione del versante.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

9. Per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e limitatamente a quelli attuati da soggetti privati, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nonché le connesse disposizioni del regolamento di attuazione. La concessione ed erogazione dei finanziamenti avviene sulla scorta della documentazione amministrativa e tecnica prevista dal citato articolo 5 della legge regionale 1/2003 per ciascun intervento.

10. Ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (Disposizioni urgenti di protezione civile), per le finalità previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258 (Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), è autorizzata la spesa di 863.473,33 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4155 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Finanziamento al fondo regionale della protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia - finanziato con contrazione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti con onere di ammortamento a carico dello Stato», il cui stanziamento per l'anno 2003 è elevato di pari importo.

11. All'onere di 863.473,33 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte

mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003.

12. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 2002 sull'unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sull'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto l'ulteriore stanziamento di 287.332,33 euro per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle ATER» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

13. Sull'unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di 3.605.973,97 euro per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3298 «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione ai maggiori rientri di pari importo accertati al 31 dicembre 2002 sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, in riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B.	*Capitolo*	*Maggiore rientro*
4.3.568	1531	586.083,61
4.3.569	1540	495.027,26
4.3.570	1541	367.436,94
4.3.571	1542	1.190.992,66
4.3.572	1543	966.433,50

14. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2001, è aggiunto il seguente:

«16 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a introitare ed erogare direttamente i fondi necessari per attuare programmi finanziati con il fondo unico ai sensi della convenzione di cui al comma 16.».

15. In relazione al disposto di cui al comma 24, tabella D, concernente le variazioni in diminuzione dello stanziamento dei capitoli 3264, 3275, 3286 e 3287, finalizzate alla riprogrammazione della spesa a carico del capitolo 3280 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 437, 438 e 444 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, correlati ai capitoli di spesa sopra citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi del citato articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16. I maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2002 pari a 669.171,70 euro, determinati quale saldo algebrico tra:

a) le maggiori entrate accertate sull'unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 582.301,71 euro e rispettivamente per 89.467,25 euro;

b) le minori entrate accertate sulle unità previsionali di base 3.6.544 e 4.3.579 del precitato stato di previsione, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1062 e 1533 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 7,26 euro e rispettivamente per 2.590 euro; confluiscono nell'unità previsionale di base 5.4.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente elevato di 669.171,70 euro per l'anno 2003.

17. Per le opere infrastrutturali presentate al CIPE in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), delle quali l'Amministrazione regionale è anche soggetto aggiudicatore, è autorizzata l'assunzione degli oneri procedurali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale). Gli stessi rimangono a carico dell'Amministrazione regionale, qualora non recuperabili nei modi di cui all'articolo 4, comma 40, della legge regionale 23/2002.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 533 euro a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4002 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di 533 euro per l'anno 2003 e nella cui denominazione è aggiunta in fine la locuzione «nonché per l'assunzione di oneri procedurali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190».

19. Ai sensi dell'articolo 66, quinto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessivi 164.741,49 euro a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.1.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3906 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli indennizzi per la maggiore usura delle strade affluiti, per pari importo, al 31 dicembre 2002, sull'unità previsionale di base 3.5.535 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non ancora iscritti in spesa.

20. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e previa applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale 23/2001, e del relativo regolamento attuativo, è autorizzata la spesa di 1.691.293,06 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 6.5.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3742 (2.1.235.3.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione «Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate».

21. All'onere di 1.691.293,06 euro per l'anno 2003 derivante dall'autoriz-zazione di spesa di cui al comma 20 si provvede mediante storno degli importi di 895.506,17 euro e, rispettivamente, di 795.786,89 euro dalle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 1553 e 1571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i cui stanziamenti sono ridotti di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Detti importi corrispondono, per 895.506,17 euro e, rispettivamente, per 776.332,39 euro, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze 19 febbraio 2003, n. 16/RAG.

22. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 472/1999, e a integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 26, della legge regionale 23/2001, come rettificata con l'articolo 1, comma 3, tabella A2, e con il comma 21 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 1.691.293,06 euro per l'anno 2017 a carico delle unità previsionali di base e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per l'anno medesimo, corrispondenti alle seguenti unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

a) unità previsionale di base 53.2.9.1.701 - capitolo 1553 - 63.153,42 euro per l'anno 2017;

b) unità previsionale di base 53.2.9.3.706 - capitolo 1571 - 1.628.139,64 euro per l'anno 2017.

23. L'onere di complessivi 1.691.293,06 euro per l'anno 2017, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 22, grava per pari importo sulla rigidità del bilancio per l'anno medesimo, in relazione alla cessazione, a decorrere dall'anno 2017, delle seguenti autorizzazioni di spesa:

a) autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 4, comma 109, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per lire 1.500.000.000, pari a 774.685,35 euro, per gli anni dal 2002 al 2016, a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3775 (limite di impegno n. 10) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nei limiti dell'importo di 658.379,26 euro;

b) autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 83, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per lire 2.000.000.000, pari a 1.032.913,80 euro, per gli anni dal 2002 al 2016, a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5096 (limite di impegno n. 19) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di

spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 5

(Interventi nei settori dell'istruzione e della cultura)

1. Per concorrere al finanziamento della programmazione di spettacoli del nuovo Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia, in coordinamento con l'intervento già previsto a favore dell'Ente Manifestazioni Artistico Culturali «Città di Gorizia» (EMAC), ai sensi della lettera A, numero 6), della tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, di cui all'articolo 6, comma 68, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è autorizzata la concessione al Comune di Gorizia di un contributo di 75.000 euro per l'anno 2003.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5357 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 42 - Servizio delle attività culturali - con la denominazione «Concorso nelle spese per la programmazione degli spettacoli del nuovo Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia».

3. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c bis) contributi straordinari, mediante la stipula di apposite convenzioni, per progetti speciali di istituzioni e associazioni della minoranza slovena concernenti iniziative di particolare rilevanza per favorire lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e storico della minoranza slovena nel contesto regionale e nell'ambito della collaborazione transfrontaliera.».

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il termine di presentazione dei progetti è fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 23/2001, come modificato dall'articolo 7, comma 76, della legge regionale 3/2002, le parole: «previa consultazione delle istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996».

6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001 è sostituito dal seguente:

«6. Le domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate al Servizio autonomo per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali.».

7. Gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23/2001, come modificato dal comma 3, fanno carico al «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena» iscritto sull'unità previsionale di base 9.7.46.1.565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 170.000

euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di 80.000 euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, per far fronte alle eccezionali esigenze connesse alla alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità 2003 e ricadenti in aree non servite da sistemi irrigui consortili.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7131 (2.1.238.3.10.10), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle avversità atmosferiche - con la denominazione «Finanziamento straordinario alle C.C.I.A.A. di Trieste e di Gorizia per fronteggiare le esigenze connesse alla alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità 2003».

3. Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessivi 2.068.845,52 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; detto importo corrisponde al 50 per cento delle somme accertate e riscosse al 31 maggio 2003 sulle unità previsionali di base 3.2.519, 3.7.556, 3.2.1150 e 3.2.1160 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento rispettivamente ai capitoli 752, 1160, 1179 e 1183 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. In attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 (Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, la Regione istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica; i requisiti per la loro istituzione, nonché per l'aggiornamento sono fissati in apposito regolamento da emanarsi entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in armonia con quanto previsto nell'Accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite convenzioni, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per l'affidamento della tenuta, della gestione, nonché della revisione degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica, nonché per l'eventuale aggiornamento dello schedario viticolo regionale.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.61.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la cui denominazione è rettificata in «Interventi di parte corrente realizzati tramite le C.C.I.A.A.», con riferimento al capitolo 7136 (2.1.158.2.10.10), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - con la denominazione «Contributi alle C.C.I.A.A. per la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica».

7. Il titolo della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizoozie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E.), è sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura».

8. All'articolo 1 della legge regionale 22/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura»;

b) al comma 1 le parole: «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse;

c) al comma 2 dopo le parole: «eradicazione della malattia» è inserito il seguente periodo: «possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)»;

d) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: «dei raccolti e delle colture» sono aggiunte le seguenti: «comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica»;

e) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «autorità competenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali»;

f) al comma 6 le parole: «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse;

g) al comma 7 le parole: «Il Direttore regionale dell'agricoltura è l'amministratore del Fondo a cui spettano emettere gli ordinativi di pagamento. In sua assenza o impedimento, possono essere delegati il dirigente del Servizio delle produzioni animali per quanto attiene agli interventi per le epizoozie, ovvero il dirigente del Servizio delle produzioni vegetali per quanto attiene agli interventi per le fitopatie.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, o suo delegato, è l'amministratore del Fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento.»;

h) al comma 11 le parole: «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo regionale per le emergenze in agricoltura» in entrambe le denominazioni.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22/2002, come modificato dal comma 8, lettere c), d), ed e) fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. In relazione al disposto di cui al comma 8, lettera b), nella denominazione dei citati unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le parole «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a implementare di 530.631,04 euro la dotazione finanziaria del Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per le finalità previste dall'articolo 11, primo comma, numeri 4), 5), 7), 8) e 9), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e successive modifiche.

12. Con apposito regolamento sono stabiliti criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti in materia di pesca e di acquacoltura erogabili ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 80/1982.

13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 530.631,04 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6262 (2.1.253.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - con la denominazione «Contributi al Fondo di rotazione regionale nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982», a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 41/1982.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con unità tecnico economica situata nella regione, iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci, contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva.

15. Con apposito regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 14.

16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di complessivi 733.122,86 euro a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e di acquacoltura):

a) per 268.683,50 euro con riferimento al capitolo 6263 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione «Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci»;

b) per 464.439,36 euro con riferimento al capitolo 6264 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione «Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci - Reiscrizione fondi statali».

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a domanda delle associazioni professionali di categoria, degli enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce riconducibile alle seguenti tipologie:

a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala;

b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l'applicazione di biotecnologie mirate all'eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;

c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi.

18. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità delle contribuzioni di cui al comma 17.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 6260 (2.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - con la denominazione «Contributi ad associazioni professionali di categoria, enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce», a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 164/1998.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni cooperative del settore della pesca operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di programmi di attività, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 41/1982, e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale.

21. Con apposito regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 20.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 229.743,01 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6261 (2.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - con la denominazione «Contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione dei programmi di attività ex articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche» a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 41/1982.

23. All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 13 e 22 per complessivi 760.374,05 euro per l'anno 2003 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

24. All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 16 e 19 per complessivi 793.122,86 euro per l'anno 2003 si fa fronte mediante storno dall'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 6258 e 6259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 328.683,50 euro e rispettivamente per 464.439,36 euro, intendendosi conseguentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. La somma di 328.683,50 euro corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003.

25. I finanziamenti concessi ed erogati all'ERSA nel corso dell'esercizio 2002 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11, pari all'importo di 154.937,07 euro sono confermati per le finalità di cui alla medesima legge regionale e previo programma di intervento ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11/2002.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, previo esperimento di gara europea, la realizzazione del «Progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale».

27. Il bando relativo alla gara di cui al comma 26 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando chiarisce dettagliatamente gli obiettivi del programma di cui al comma 26; in ogni caso il capitolato deve indicare dettagliatamente le strategie, i metodi, gli strumenti e lo sviluppo del piano presentato.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9253 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 64 - Servizio della promozione e della statistica - con la denominazione «Finanziamento per la realizzazione del progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale».

29. Le risorse non utilizzate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a conclusione dei bandi emessi per i fini di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre

1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico), sono destinate per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

30. Le risorse di cui al comma 29, quantificate in 11.891.420,10 euro, sono allocate - nello stato di previsione della spesa dei predetti bilanci e documento tecnico ad essi allegato - con il comma 28 sul capitolo 9253, riferito all'unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 e con il comma 46 (tabella F) sui capitoli 9263, 9195 e 9252, 9189, 9272 e 9428, riferiti rispettivamente alle unità previsionali di base 14.4.64.2.1305, 14.3.64.1.1300, 14.3.64.1.1301, 14.4.64.2.1305 e 14.3.64.1.1306, a fronte dello storno di pari importo complessivo disposto con il medesimo comma 46 (tabella F) a carico del capitolo 9282, riferito all'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 del medesimo stato di previsione della spesa.

31. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 12, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), a titolo di cofinanziamento regionale dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), per gli anni 2001 e 2002, è autorizzata la spesa complessiva di 127.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9313.

32. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 83, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e alle risultanze all'1 marzo 2003 della gestione commissariale approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 172, commi 2 e 3, della legge regionale 2/2002, come integrato dall'articolo 7, comma 83, della legge regionale 1/2003, per far fronte alle spese derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Azienda regionale per la promozione turistica, è autorizzata la spesa di 2.550.620,35 euro a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.1.1309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9344 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 9344 è inserito nell'elenco n. 1 «Spese obbligatorie» annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di 2.075.000 euro al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui, per la copertura dei quali è stato istituito un limite di impegno decennale di 300.000 euro annui con l'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, per le finalità di cui all'articolo 144, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995), e successive modifiche. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore al commercio, al turismo e al terziario di concerto con l'Assessore alle finanze.

34. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 33 è corredata:

a) della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

b) dell'attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

35. L'eventuale onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 fa carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

36. Al comma 84 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2003 dopo la parola «spiagge» sono inserite le parole «anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse».

37. In relazione al disposto di cui al comma 36, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 9324 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: dopo la parola «spiagge» sono inserite le parole «anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse».

38. E' autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 5.164.568,99 euro, di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, acquistate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi) della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, con scadenza originaria 31 dicembre 2006.

39. Le risorse rinvenienti dal rimborso anticipato di cui al comma 38 sono destinate all'erogazione di contributi in conto interessi in forma attualizzata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 23/2002.

40. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 38, pari a 5.164.568,99 euro, affluiscono all'unità

previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1312 (5.2.0) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito SpA acquistate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 - Risorse da destinare al finanziamento degli interventi in favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi previsti dall'articolo 2 della medesima legge regionale 36/1996» e con lo stanziamento di 5.164.568,99 euro per l'anno 2003.

41. In relazione al disposto di cui al comma 39 e per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996, è autorizzata la spesa di 5.164.568,99 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9321 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

42. Ai sensi dell'articolo 6, comma 37, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di 190.339,66 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 15.2.62.2.3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2003, in relazione all'accertamento per pari importo degli interessi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26 (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996), maturati al 31 dicembre 2002 e riversati alla Regione ai sensi del medesimo articolo, iscritti, con l'articolo 1, comma 2, Tabella A1, sull'unità previsionale di base 4.3.850 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

43. Gli interessi attivi maturati sulle somme pagate dall'Amministrazione regionale ai gruppi di azione locale dell'iniziativa comunitaria Leader + o ai loro capifila amministrativi e finanziari, al netto degli oneri per interessi passivi e spese bancarie, sono trasferiti dai percettori alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno, nell'ammontare maturato al 31 dicembre dell'anno precedente e affluiscono sull'unità previsionale di base 4.3.1056, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 al Titolo IV - categoria 4.3 - con la denominazione «Recupero di interessi - programma Leader +» con riferimento al capitolo 713 (4.3.6) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Recupero dai gruppi di azione locale degli interessi maturati su somme messe a loro disposizione ai fini dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader +».

44. Le somme introitate ai sensi del comma 43 sono destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi all'asse 1 del piano finanziario del programma Leader+ regionale e confluiscono sull'unità previsionale di base 15.2.14.2.3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1071 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

45. La Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA - Artigiancassa è autorizzata a destinare per le finalità di cui alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 (Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell'artigianato), secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, l'importo complessivo di 1.416.000 euro, già alla stessa erogati nella misura di 1.340.300 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), e nella misura di 75.700 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, quinto comma, della legge regionale 70/1983, per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici), e rispettivamente ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge regionale 70/1983, e non utilizzati per tali finalità all'entrata in vigore della presente legge.

46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli

anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 7

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a soggetti specializzati nel settore economico-finanziario l'incarico di revisione annuale del rating di controparte nonché del rating sul merito di credito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.8.1.1638 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con la denominazione «Spese per la revisione del rating della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» alla funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - rubrica n. 8 - spese correnti - con riferimento al capitolo 5000 (1.1.142.1.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 8 - Servizio finanziario - con la denominazione «Spese per l'affidamento a specialisti esterni dell'incarico di revisione del rating della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia».

3. La Giunta regionale può autorizzare aperture di credito a favore di un funzionario delegato dall'Amministrazione regionale, al fine di sostenere le spese per l'affidamento dell'incarico di cui al comma 1.

4. Nella tabella G approvata con l'articolo 8, comma 71, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), relativamente all'unità previsionale di base 52.3.63.1.1626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, dai riferimenti normativi del capitolo 8521 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono soppresse le parole «art. 26, comma 5».

5. Nella tabella G, approvata con l'articolo 8, comma 71, della legge regionale 1/2003, relativamente all'unità previsionale di base 52.3.43.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, tra i riferimenti normativi del capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono aggiunte, in fine, le parole «art. 26, comma 5, legge regionale 22 aprile 2002, n. 12».

6. Nel testo dell'articolo 32, comma 6, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole «unità previsionale di base 3.7.720» sono sostituite dalle parole «unità previsionale di base 3.6.420».

7. Nel testo dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole «prestare garanzie» sono aggiunte le parole «e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere ai sensi del comma 12».

8. Le spese derivanti dalle garanzie autorizzate dall'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, fanno carico al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003.

9. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 1545, 1546 e 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e all'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei bilanci sopra citati, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. Al fine di garantire il tempestivo assolvimento delle eventuali obbligazioni discendenti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, l'Amministrazione regionale, nella predisposizione del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 e dei bilanci per gli anni seguenti sino al 2007, provvederà ad iscrivere sui capitoli di cui al comma 9 risorse sufficienti al pagamento degli importi eventualmente dovuti di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7.

11. In via transitoria e fino all'approvazione del Piano triennale previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), della stessa legge regionale, per l'anno 2003 i soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero previsti dallo stesso sono destinati a giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

12. Per le finalità di cui al comma 11, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con

riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo.

13. Al fine di garantire la continuità operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell'ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), come modificato dall'articolo 7, comma 27, della legge regionale 23/2002, all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2/1999, come modificato dall'articolo 15, comma 9, della legge regionale 13/2000, le parole «30 giugno 2002» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2005».

14. Il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), e il comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono abrogati.

15. La delibera consiliare prevista dall'articolo 1, comma 23 bis, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), ai fini della concessione in comodato d'uso, deve essere corredata degli impegni contabili di spesa relativi agli interventi da attuare in base ad apposito programma approvato con la delibera medesima.

16. Il comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14 (Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), è sostituito dal seguente:

«18. Qualora interventi rendicontabili su programmi e progetti statali e comunitari approvati e iscritti a bilancio, ovvero interventi sostenibili a fronte di specifiche assegnazioni all'uopo finalizzate, corrispondano ad impegni già assunti su capitoli di bilancio diversi da quelli appositamente istituiti a fronte dei programmi, progetti e interventi medesimi, al fine della corretta contabilizzazione sono assunti impegni di pari importo sui capitoli pertinenti del programma o del progetto statale o comunitario di riferimento ovvero dell'intervento di riferimento e sono disposti i corrispondenti pagamenti con commutazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel momento in cui gli organi gestori provvedano a dimostrare l'effettivo fabbisogno di cassa.

18. Il mandato ad amministrare conferito agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, già istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7/1999, deve intendersi attribuito con rappresentanza.

19. All'articolo 8 della legge regionale 1/2003, dopo il comma 68 è inserito il seguente:

«68 bis. Nelle fattispecie previste dal comma 68, l'annullamento degli importi eccedenti rispetto all'impegno globale di spesa è riassorbito equamente liquidando le somme dovute ai singoli beneficiari; qualora tale criterio non fosse applicabile, l'annullamento è riassorbito, avuto riguardo all'ordine cronologico inverso di presentazione delle istanze.».

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'unità previsionale di base 11.3.61.1.1048 è classificata tra le «spese di investimento» e il codice è sostituito con il seguente: «11.3.61.2.1048».

21. Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003, il codice di finanza regionale dei seguenti capitoli è così modificato:

a) capitolo 6950 da «2.1.141.2.10.10» a «2.1.220.3.10.10»;

b) capitolo 9257 da «2.1.232.2.10.24» a «2.1.232.3.10.24».

22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, nonché quello conseguente alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 2 - tabella A1 - trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni in aumento di entrata previste dall'articolo 1, comma 2 - tabella A1 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 agosto 2003

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE:
MORETTON

TABELLA A1 RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

1.2.511 QUOTA DELLE ACCISE SUI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

CAPITOLO E/ 122
ENTRATE DERIVANTI DALL' ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA DELLE ACCISE SULLE BENZINE E SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 3, COMMA 16, DELLA L. 549/1995, COME MODIFICATO DALL' ARTICOLO 5 QUATER DEL DECRETO LEGGE 452/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALL' ARTICOLO 1 DELLA L. 16/2002
ART. 3 , COMMA 16 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 12 , L.R. 12.11.1996 N. 47

2002	--	2003	6.500.000,00	2004	--	2005	--

3.5.537 SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DEL TURISMO

CAPITOLO E/ 960
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE COMMINATE PER VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA MAESTRO DI ALPINISMO ED ASPIRANTE GUIDA ALPINA
(LEGGE ABROGATA) ART. 19 , L.R. 20.11.1995 N. 44

2002	--	2003	-500,00	2004	-500,00	2005	-500,00

CAPITOLO E/ 963
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE COMMINATE PER VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
(LEGGE ABROGATA) ART. 29 , COMMA 8 , L.R. 18.4.1997 N. 16

2002	--	2003	-500,00	2004	-500,00	2005	-500,00

TOTALE: 3.5.537

2002	--	2003	-1.000,00	2004	-1.000,00	2005	-1.000,00

3.6.600 RECUPERI DI CREDITI NEL SETTORE TURISTICO

CAPITOLO S/ 843 (3.6.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)
RECUPERO DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DELLA PROMOZIONE E DELLA STATISTICA DELLA DIREZIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEL TERZIARIO E RELATIVI INTERESSI

2002	--	2003	23.998,06	2004	--	2005	

CAPITOLO E/ 844
RECUPERO DI CREDITI DALLA SOPPRESSA AZIENDA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA
ART. 172 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME SOSTITUITO DA ART. 9 , COMMA 40 , L.R. 15.5.2002 N. 13 E COME INTEGRATO DALL' ART. 7 , COMMA 93 , L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	--	2003	2.156.958,61	2004	--	2005	--

TOTALE: 3.6.600

2002	--	2003	2.180.956,67	2004	--	2005	--

3.6.827 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI NEL SETTORE DEL TURISMO

CAPITOLO E/ 2095
VERSAMENTI DA PARTE DELLE AZIENDE PER IL TURISMO DELLE QUOTE DI INDENNITA' DI BUONUSCITA MATURATE ED ACCANTONATE NONCHE' QUELLE RELATIVE ALL' INTEGRAZIONE REGIONALE SULLA BUONUSCITA ALL' ATTO DELL' INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DAL LORO PRESONALE DI RUOLO
ART. 175 , COMMA 6 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2002	--	2003	157.406,76	2004	--	2005	--

TABELLA A1 | RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

(CONTINUA

3.6.968 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI NEL SETTORE DEL CREDITO AGRARIO E DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA

CAPITOLO E/ 894
RECUPERO DI SOMME DALLO STATO PER INTERVENTI EX ART. 3, COMMA 2, LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185
ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C) , L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122

2002	--	2003	56.000,00	2004	--	2005	--

CAPITOLO E/ 897
RECUPERO DI SOMME DALLO STATO PER INTERVENTI EX ART. 3, COMMA 2, LETTERE D), F) L. 14.2.1992 N. 185
ART. 3 , COMMA 2 , LETTERE D) , F) , L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122

2002	--	2003	15.000,00	2004	--	2005	--

TOTALE: 3.6.968

2002	--	2003	71.000,00	2004	--	2005	--

3.6.1003 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

CAPITOLO E/ 1182
RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI DELL' INDENNITA' DI TRASFERTA E FORFETARIO PER IL PROGRAMMA PHARE TWINNING UNGHERIA

2002	--	2003	10.599,82	2004	--	2005	--

3.6.1044 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI NELLA GESTIONE DEGLI APPALTI E DEGLI AFFARI GIURIDICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

CAPITOLO E/ 693 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
RECUPERO DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI DELLA DIREZIONE DELL'EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI

2002	--	2003	--	2004	--	2005	--

3.6.1045 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI NELLA GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIALI

CAPITOLO E/ 644
RECUPERO DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIALI DELLA DIREZIONE PER LA SANITA' E LE POLITICHE SOCIALI E RELATIVI INTERESSI

2002	--	2003	505.622,94	2004	--	2005	--

3.7.428 RIENTRI DI SPESE PER ONERI DI PERSONALE SOSTENUTE DAL SERVIZIO PER L' ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CAPITOLO E/ 849
RIENTRI DI SPESE SOSTENUTE PER ONERI DI PERSONALE RENDICONTABILI A CARICO DI PROGRAMMI COMUNITARI

2002	--	2003	249.591,39	2004	--	2005	--

4.1.560 DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI

CAPITOLO E/ 1309 (4.1.0) (DI NUOVA ISTITUZIONE

PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE, ATTRAVERSO OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE, DI BENI TRASFERITI IN PROPRIETA' ALLA REGIONE DALLE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
ART. 1 , COMMI 13 , 23 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2002	--	2003	7.500.000,00	2004	--	2005	--

TABELLA A1 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA

4.3.850 RECUPERO DI INTERESSI DALLA " FRIULIA S.P.A. " OBIETTIVO 2

CAPITOLO E/ 1462
RECUPERO DALLA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA "FRIULIA S.P.A. " DELLE SOMME DERIVANTI DAGLI INTERESSI SUI CONTI CORRENTI APERTI PRESSO LE BANCHE CONVENZIONATE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI 1.1 E 1.5 DEL DOCUP OBIETTIVO 2 1994 - 1996
ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 26 , ART. 6 , COMMA 41 , L.R. 23.8.2002 N. 23

2002	--	2003	190.339,66	2004	--	2005	--

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

TABELLA A2 | RELATIVA ALL' ARTICOLO 1,

2.3.9 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALLA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLE IMPRESE

CAPITOLO E/ 712
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE
ARTT. 6 , 9 , DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002 N. 110

2002	--	2003	33.748,16	2004	--	2005	--

2.3.112 ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

CAPITOLO E/ 117 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE

ACQUISIZIONE DALLO STATO DELLA QUOTA DEL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 19 APRILE 2001, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 61 E 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, SPETTANTE ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA FONDO DI DOTAZIONE ARTICOLO 4 CONVENZIONE TRA REGIONE E CASSA DEPOSITI E PRESTITI
ART. 61 , ART. 63 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112 , ART. 4 , COMMA 16 bis , L.R. 12.9.2001 N. 23, COME AGGIUNTO DA ART. 4 , COMMA 14 , L.R. (N.6)

2002	--	2003	9.942.086,05	2004	--	2005	--

2.3.460 ASSEGNAZIONI VINCOLATE VARIE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL' EDILIZIA

CAPITOLO E/ 465
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA, RIPROGRAMMATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 6, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2001, N. 21
ART. 6 , COMMA 1 , L. 8.2.2001 N. 21

2002	--	2003	1.415.389,44	2004	--	2005	--

2.3.472 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DEGLI ALLEVATORI (A.P.A.)

CAPITOLO E/ 582
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E L' ATTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME NONCHE' PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE
ART. 4 , COMMI 1 , 2 , LETTERA B) , L. 8.11.1986 N. 752

2002	--	2003	-28.847,55	2004	-28.847,55	2005	-28.847,55

2.3.1200 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TERZIARIO

CAPITOLO E/ 739 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE

ASSEGNAZIONI STATALI A TITOLO DI INCENTIVI FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO
ART. 1 , COMMA 11 , L. 27.12.1997 N. 449

2002	--	2003	234.721,32	2004	--	2005	--

2.3.1231 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPOR_ TO PUBBLICO LOCALE

CAPITOLO E/ 1001
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO VINCOLATI ALL' AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ESERCIZIO DA OLTRE QUINDICI ANNI
ART. 14 , COMMA 1 , L. 7.12.1999 N. 472 , ART. 4 , COMMA 21 , L.R. 12.9.2001 N. 23

2002	--	2003	--	2004	--	2005	0,01
		2005	0,01	2006	0,01	2007	--
		2008	0,01	2009	--	2010	0,01
		2011	0,01	2012	0,01	2013	0,01
		2014	0,01	2015	--	2016	0,01

TABELLA A2 RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

(CONTINUA

2.3.1804 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI RELATIVI AD INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

CAPITOLO E/ 118 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE

ACQUISIZIONI DI FONDI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE CITTA', DELLE ISTITUZIONI LOCALI, DELLA VITA ASSOCIATA E DELLA SICUREZZA ATTUATI MEDIANTE AZIONE CONGIUNTA TRA IL GOVERNO E LA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ART. 63 , COMMA 1 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112

2002	--	2003	4.673.428,00	2004	--	2005	--

5.1.582 RICAVO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

CAPITOLO E/ 1672
RICAVO DEL MUTUO CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ESERCIZIO DA OLTRE QUINDICI ANNI
ART. 14 , COMMA 1 , L. 7.12.1999 N. 472 , ART. 4 , COMMA 21 , L.R. 12.9.2001 N. 23

2002	--	2003	229.842,76	2004	--	2005	--

1.3.24.2.1404 TRASFERIMENTI ALLE AUTONOMIE LOCALI PER INTERVENTI SPECIFICI

CAPITOLO S/ 3376 (1.1.210.3.12.27) (DI NUOVA ISTITUZIONE

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE CITTA', DELLE ISTITUZIONI LOCALI, DELLA VITA ASSOCIATA E DELLA SICUREZZA ATTUATI MEDIANTE AZIONE CONGIUNTA TRA IL GOVERNO E LA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ART. 63 , COMMA 1 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112 , ART. 2 , COMMA 1 , L.R. (N.6)

2002	--	2003	4.673.428,00	2004	--	2005	--

5.1.24.2.1112 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

CAPITOLO S/ 3377 (1.2.236.3.07.26) (DI NUOVA ISTITUZIONE

FONDO UNICO DI DOTAZIONE REGIONALE DI CUI ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 19 APRILE 2001, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 61 E 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 - FONDO DI DOTAZIONE ARTICOLO 4 CONVENZIONE TRA REGIONE E CASSA DEPOSITI E PRESTITI
ART. 61 , ART. 63 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112 , ART. 4 , COMMA 16 BIS , L.R. 12.9.2001 N. 23 COME AGGIUNTO DA ART. 4 , COMMA 14 , L.R. (N.6)

2002	--	2003	9.942.086,05	2004	--	2005	--

5.1.24.2.1612 INTERVENTI REGIONALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

CAPITOLO S/ 3280 (2.1.241.3.07.26) (DI NUOVA ISTITUZIONE

FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - FONDI STATALI
ART. 6 , COMMA 1 , L. 8.2.2001 N. 21 , PRIMO PERIODO DELL' ART. 10 , COMMA 1 , ART. 10 , COMMA 2 , ART. 11 , COMMA 2 , L.R. 7.3.2003 N. 6 ,

2002	--	2003	1.415.389,44	2004	--	2005	--

6.5.25.2.217 CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI AUTOBUS E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE

CAPITOLO S/ 3738
CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ESERCIZIO DA OLTRE QUINDICI ANNI PREVIA COMPENSAZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO A CARICO DELLO STATO
ART. 14 , COMMA 1 , L. 7.12.1999 N. 472 , ART. 4 , COMMA 21 , L.R. 12.9.2001 N. 23

2002	--	2003	229.842,76	2004	--	2005	--

TABELLA A2 RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

(CONTINUA

11.5.61.1.827 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI ED ALTRI ENTI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE ZOOTECNICO

CAPITOLO S/ 6830
CONTRIBUTI A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E L' ATTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME NONCHE' PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE - FONDI STATALI
L. 29.6.1929 N. 1366 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , LETTERA B) , L. 8.11.1986 N. 752 , L. 15.1.1991 N. 30 , ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L. 10.7.1991 N. 201 , ART. 4 , COMMA 1 , L. 3.8.1999 N. 280

2002	-	2003	-28.847,55	2004	-28.847,55	2005	-28.847,55

14.5.64.2.1308 FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZI

CAPITOLO S/ 9339 (2.1.243.3.10.25) (DI NUOVA ISTITUZIONE

CONCESSIONE DI UN CREDITO D' IMPOSTA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI ED ALLE ALTRE IMPRESE INDICATE AL COMMA 1 DELL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE N. 449/97
ART. 11 , COMMA 1, L. 27.12.1997 N. 449

2002	--	2003	234.721,32	2004	--	2005	--

17.1.7.2.401 INCENTIVI ALLE IMPRESE

CAPITOLO S/ 9610
FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2002, N. 110
ART. 6 , DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002 N. 110 , ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA D) SUB 3 , L.R. 16.4.1999 N. 7, COME INSERITA DALL' ART. 6 , COMMA 43 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 6, COMMA 48 , L.R. 23.8.2002 N. 23

2002	-	2003	33.748,16	2004	--	2005	-

53.2.9.1.701 INTERESSI, SPESE E ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

CAPITOLO S/ 1553
INTERESSI, SPESE ED ONERI ED ACCESSORI SUL MUTUO CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ESERCIZIO DA OLTRE QUINDICI ANNI
ART. 14 , COMMA 1 , L. 7.12.1999 N. 472 , ART. 4 , COMMA 26 , L.R. 12.9.2001 N. 23
SPESA RIPARTITA

2002	-	2003	--	2004	22.149,11	2005	25.075,36
		2004	22.149,11	2005	25.075,36	2006	28.250,26
		2007	31.691,98	2008	35.419,95	2009	39.454,84
		2010	43.818,82	2011	48.535,44	2012	53.629,88
		2013	59.129,01	2014	65.061,46	2015	71.457,76
		2016	78.836,23				

53.2.9.3.706 RIMBORSI DEL CAPITALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI IN_ TERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

CAPITOLO S/ 1571
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ESERCIZIO DA OLTRE QUINDICI ANNI
ART. 14 , COMMA 1 , L. 7.12.1999 N. 472 , ART. 4 , COMMA 26 , L.R. 12.9.2001 N. 23
SPESA RIPARTITA

2002	-	2003	-	2004	22.149,11	2005	25.075,35
		2004	-22.149,11	2005	-25.075,35	2006	-28.250,25
		2007	-31.691,98	2008	-35.419,94	2009	39.454,84
		2010	43.818,81	2011	48.535,43	2012	53.629,87
		2013	-59.129,00	2014	-65.061,45	2015	-71.457,76
		2016	-78.836,22				

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

TABELLA B RELATIVA ALL' ARTICOLO 2

1.1.9.1.2850 AMMORTAMENTO MUTUI DELLE AUTONOMIE LOCALI PER INTERVENTI DI PARTE CAPITALE

CAPITOLO S/ 1600
ONERI RELATIVI ALL' AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI DA COMUNI E PROVINCE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
ART. 3 , COMMA 39 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2002	--	2003	1.033.628,93	2004	--	2005	--

1.1.65.1.1899 ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER LE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI LAVORO

CAPITOLO S/ 8550
TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO, COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO AL LAVORO E SERVIZI ALL' IMPIEGO, CONFLITTI DEL LAVORO E ANAGRAFE DEI SOGGETTI CHE HANNO ADEMPIUTO O ASSOLTO ALL' OBBLIGO SCOLASTICO
ART. 2 BIS , L.R. 14.1.1998 N. 1, COME INSERITO DALL' ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2002	--	2003	100.000,00	2004	--	2005	--

1.1.65.2.1908 ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER LE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI LAVORO DEI DISA_ BILI

CAPITOLO S/ 8488
FINANZIAMENTI ALLE PROVINCE PER L' INTEGRAZIONE DEI FONDI PROVINCIALI PER L' OCCUPAZIONE DEI DISABILI
COMMA 5BIS DELL' ART. 12 BIS , L.R. 14.1.1998 N. 1, COME MODIFICATO DALL' ART. 3 , COMMA 38 , LETTERA F) , L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	--	2003	100.000,00	2004	--	2005	--

1.3.1.2.13 SPESE D' INVESTIMENTO PER IL SISTEMA INFORMATIVO A SERVIZIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

CAPITOLO S/ 55
SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER I SERVIZI AGLI ENTI LOCALI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A.)
L.R. 27.4.1972 N. 22 , ART. 10 , COMMA 2 , LETTERE C) , D) , L.R. 12.2.2001 N. 3

2002	--	2003	-228.891,82	2004	--	2005	--

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

7.1.41.1.220 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

CAPITOLO S/ 4355
FINANZIAMENTO AGLI ENTI CHE ESERCITANO, NELLA REGIONE, LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 21.7.1992 N. 21 , ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 21.7.1992 N. 21 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 50 , L.R. 20.4.1999 N. 9 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 20 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 5 , COMMA 2 , L. 3.12.1999 N. 493 , ART. 3 , COMMI 12 , 15 , 16 , 18 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 54 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 , ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 27.11.2001 N. 25 , ART. 5 , COMMI 6 , 10 E ART. 5 , COMMA 7 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DA ART. 8 , COMMA 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 23.8.2002 N. 23

2002	--	2003	40.000.000,00	2004	--	2005	--

7.2.41.2.226 ALTRI FINANZIAMENTI PER STRUTTURE SANITARIE E CONTRIBUTI PREGRESSI PER GLI OSPEDALI CIVILI

CAPITOLO S/ 4860 (2.1.237.3.08.07) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PUBBLICHE
ART. 5 , COMMA 33 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 12 , COMMA 9 , L.R. 15.5.2002 N. 13

2002	—	2003	2.050.000,00	2004	—	2005	—

8.1.41.1.237 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEI COMUNI

CAPITOLO S/ 4700
FONDO SOCIALE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI E DI INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
ARTT. 24 , 25 , 26 , L.R. 19.5.1998 N. 10 , ART. 4 , COMMA 4 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMA 56 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 32 , COMMA 8 , L.R. 19.5.1998 N. 10 , COME DA ULTIMO SOSTITUITO DA ART. 3 , COMMA 9 , L.R. (N.6)

2002	-	2003	3.300.000,00	2004	--	2005	-

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

TABELLA D RELATIVA ALL' ARTICOLO 4

4.1.22.1.2213 SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE

CAPITOLO S/ 2212
CONTRIBUTI AGLI ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE, AI COMUNI E AI CONSORZI TRA IMPRESE OPERANTI NELL' AMBITO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI O IN AREE CONTIGUE COLLEGATE PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' DI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE
ART. 4 , COMMA 8 , L.R. 23.8.2002 N. 23

2002	--	2003	40.000,00	2004	--	2005	

4.1.22.2.92 UTILIZZO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI

CAPITOLO S/ 2259
SPESE PER LA MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTI, PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI MATERIE PRIME E DI ENERGIA, PER LA BONIFICA DEI SUOLI INQUINATI E IL RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE, PER L' AVVIO ED IL FINANZIAMENTO DELL' ARPA PER L' ISTITUZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, NONCHE' PER INVESTIMENTI AMBIENTALI RIFERIBILI AI RIFIUTI DEL SETTORE PRODUTTIVO SOGGETTO ALLA TASSAZIONE DEI FANGHI DI RISULTA
ART. 3 , COMMA 27 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 11 , L.R. 24.1.1997 N. 5 , ART. 9 , COMMA 19 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 21 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 3.3.1998 N. 6

2002	--	2003	-354.053,22	2004	--	2005	--

4.3.22.2.103 SPESE PER LA DIFESA DELL' AMBIENTE DALL' AMIANTO

CAPITOLO S/ 2410
SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE DELL' AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL' AMIANTO FONDI REGIONALI
ARTT. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , L.R. 3.9.1996 N. 39

2002	-25.000,00	2003	--	2004	--	2005	--

4.3.22.2.107 CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO DELL' AMIANTO

CAPITOLO S/ 2424
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI PER I LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALI CON AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI, LOCALI APERTI AL PUBBLICO E DI UTILIZZAZIONE COLLETTIVA
ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 9.11.1998 N. 13 COME MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 93 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2002	-2.431.846,15	2003	--	2004	--	2005	--

4.3.22.2.196 CONTRIBUTI PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

CAPITOLO S/ 2418
CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEI COMUNI E DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLE FORME DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER L' ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' AGRICOLE
ART. 1 , L.R. 28.8.2001 N. 17 COME MODIFICATO DALL' ART. 18 , COMMA 12 , L.R. 15.5.2002 N. 13

2002	-103.291,00	2003	--	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 2427
CONTRIBUTI AD ENTI TERRITORIALI, LORO CONSORZI E AZIENDE SPECIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1999, N. 142 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI, ANCHE DI CARATTERE SPERIMENTALE, NONCHE' DI ALTRE INIZIATIVE DI RILIEVO REGIONALE RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1987 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 5 , COMMA 94 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2002	-3.356.947,84	2003	--	2004	--	2005	--

TOTALE: 4.3.22.2.196

2002	-3.460.238,84	2003	--	2004	--	2005	--

TABELLA D RELATIVA ALL' ARTICOLO 4

(CONTINUA

4.4.22.2.597 SPESE PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

CAPITOLO S/ 2496
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA, CON ESCLUSIONE DI QUELLE IDRAULICO-FORESTALI
R.D. 30.12.2023 N. 3267 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , R.D. 13.2.2033 N. 215 , ART. 1 , L.R. 27.11.1972 N. 55 ABROGATA DA ART. 80 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2002	-310.000,00	2003	--	2004	--	2005	-

CAPITOLO S/ 2497
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA, CON ESCLUSIONE DI QUELLE IDRAULICO FORESTALI - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
R.D. 30.12.2023 N. 3267 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , R.D. 13.2.2033 N. 215 , ART. 1 , L.R. 27.11.1972 N. 55 COME ABROGATA DALL' ART. 80 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2002	-6.825.000,00	2003	--	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 2501
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI COMPETENZA REGIONALE
ART. 40 , L.R. 8.4.1982 N. 22 , ARTT. 6 , 7 , COMMA 1 , L.R. 17.8.1985 N. 38 ABROGATI DALL' ART. 68 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , ART. 4 , COMMA 3 , LETTERA B) , L.R. 12.9.2001 N. 23

2002	--	2003	2.560.137,15	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 2502
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI COMPETENZA REGIONALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 17.8.1985 N. 38 ABROGATO DALL' ART. 68 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , ART. 4 , COMMA 3 , LETTERA B) , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 2 , COMMA 2 , LETTERA A) , L.R. 3.7.2002 N. 16 , ART. 40 , L.R. 8.4.1982 N. 22

2002	--	2003	3.356.947,84	2004	--	2005	--

TOTALE: 4.4.22.2.597

2002	-7.135.000,00	2003	5.917.084,99	2004	--	2005	--

4.9.26.2.116 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO S/ 4148
FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ARTT. 9 , 10 , 11 , COMMA 1 , 12 , COMMI 1 , 2 , ART. 33 , L.R. 31.12.1986 N. 64 , ART. 14 , L.R. 9.5.1988 N. 27 COME INTEGRATO DALL' ART. 8 , L.R. 4.5.1992 N. 15 , ART. 17 , COMMA 18 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 9 , COMMI 12 , 13 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 27 , COMMA 1 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 32 BIS , COMMA 1 , L.R. 31.12.1986 N. 64 COME INSERITO DALL' ART. 28 , COMMA 2 , L.R. 20.4.1999 N. 9 E MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 32 QUINQUIES , COMMA 1 , LETTERA 0) , L.R. 31.12.1986 N. 64 COME INTEGRATO DALL' ART. 28 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 4 , COMMA 39 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COMMI DA 1 A 8, ART. 5 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 4 , L.R. 11.9.2000 N. 18 , ART. 4 , COMMA 5 , L.R.(N.6)

2002	--	2003	6.825.000,00	2004	--	2005	--

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA

CAPITOLO S/ 4150
FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE"
ARTT. 9 , 10 , 11 , COMMA 1 , 12 , COMMI 1 , 2 , ART. 33 , L.R. 31.12.1986 N. 64 , ART. 14 , L.R. 9.5.1988 N. 27 COME INTEGRATO DALL' ART. 8 , L.R. 4.5.1992 N. 15 , ART. 17 , COMMA 18 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 9 , COMMI 12 , 13 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 27 , COMMA 1 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 32 BIS , COMMA 1 , L.R. 31.12.1986 N. 64 COME INSERITO DALL' ART. 28 , COMMA 2 , L.R. 20.4.1999 N. 9 E MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 32 QUINQUIES , COMMA 1 , LETTERA O) , L.R. 31.12.1986 N. 64 COME INTEGRATO DALL' ART. 28 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 4 , COMMA 39 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COMMI DA 1 A 8, ART. 5 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 4 , L.R. 11.9.2000 N. 18 , ART. 4 , COMMI 5 E 7 , L.R. (N.6)

2002	--	2003	439.591,39	2004	--	2005	--

TOTALE: 4.9.26.2.116

2002	--	2003	7.264.591,39	2004	--	2005	--

5.1.24.1.799 CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIGUARDANTI ALLOGGI IN LOCAZIONE

CAPITOLO S/ 3290 (1.1.152.2.08.26) (DI NUOVA ISTITUZIONE

TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLE SOMME ASSEGNATE DALLO STATO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 11, COMMI 4 E 9, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 E NON UTILIZZATE
ART. 11 , COMMI 4 , 8 , L. 9.12.1998 N. 431

2002	--	2003	15.930,57	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 3308
TRASFERIMENTI AI COMUNI DI FONDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 11, COMMI 4 E 8, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 ED AI SENSI DELL' ARTICOLO 4, COMMI 76 E 77, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2001
ART. 11 , L. 9.12.1998 N. 431 , ART. 4 , COMMI 76 , 77 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2002	--	2003	785.786,82	2004	--	2005	--

TOTALE: 5.1.24.1.799

2002	--	2003	801.717,39	2004	--	2005	--

5.1.24.2.159 CONTRIBUTI SU LEGGI PREGRESSE PER L' EDILIZIA

CAPITOLO S/ 3264
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE FRUENTI DI MUTUO AGEVOLATO
ART. 36 , L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMI 4 , 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94

LIMITE 1

2002	-818.064,82	2003	--	2004	--	2005	--
	2002 2002		818.064,82				

LIMITE 2

2002	-798.281,93	2003	--	2004	--	2005	--
	2002 2002		798.281,93				

LIMITE 3

2002	-564.702,42	2003	--	2004	--	2005	--
	2002 2002		-564.702,42				

LIMITE 4

2002	589.599,18	2003	--	2004	--	2005	--
	2002 2002		589.599,18				

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA)

LIMITE 5

2002	-1.739.775,11	2003	--	2004	--	2005	-

2002 2002 1.739.775,11

LIMITE 6

2002	-40.307,68	2003	--	2004	--	2005	--

2002 - 2002 -40.307,68

CAPITOLO S/ 3266
FINANZIAMENTI PER INTERVENTI CONCERNENTI IL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMI DI EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA IN CORSO
ART. 38 , L. 5.8.1978 N. 457

LIMITE 1

2002	220.555,69	2003	--	2004	--	2005	--

2002 2002 220.555,69

LIMITE 2

2002	29.945,91	2003	--	2004	--	2005	--

2002 - 2002 -29.945,91

CAPITOLO S/ 3275
CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PER MUTUI DA EROGARE AL FINE DI PROMUOVERE L' ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI TRA LE CATEGORIE MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL' ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1979, N. 629, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1980, N. 25, E CONTRIBUTI UNA TANTUM A PRIVATI PER L' ACQUISTO, LA NUOVA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECIMO COMMA DELL' ART. 2 DELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94
ART. 9 , D.L. 15.12.1979 N. 629 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 15.2.1980 N. 25 , ART. 2 , COMMA 10 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 5 BIS , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 5.4.1985 N. 118

LIMITE 1

2002	-1.287.029,59	2003	--	2004	-	2005	--

2002 - 2002 -1.287.029,59

LIMITE 2

2002	-321.814,29	2003	--	2004	--	2005	-

2002 2002 321.814,29

CAPITOLO S/ 3286
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA FONDI STATALI
ART. 36 , L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 3 , COMMA 7 , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO NELLA L. 5.4.1985 N. 118 , ART. 85 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 , L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA UTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 , L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 1 , L.R. 7.3.1983 N. 22 , ART. 21 , COMMA 2 , L.R. 8.8.1996 N. 29

LIMITE 1

2002	-580.750,31	2003	--	2004	--	2005	-

2002 2002 580.750,31

LIMITE 2

2002	-1.118.913,87	2003	--	2004	--	2005	--

2002 2002 -1.118.913,87

LIMITE 3

2002	-1.151.052,98	2003	--	2004	-	2005	--

2002 - 2002 -1.151.052,98

LIMITE 4

2002	1.594.569,79	2003	--	2004	-	2005	--

2002 2002 -1.594.569,79

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA

LIMITE 5

2002	-951.932,79	2003	--	2004	--	2005	--

2002 2002 951.932,79

LIMITE 6

2002	-1.169.113,47	2003	--	2004	--	2005	-

2002 2002 -1.169.113,47

LIMTE 7

2002	-2.474.871,46	2003	--	2004	--	2005	-

2002 2002 -2.474.871,46

LIMITE 8

2002	-956.594,07	2003	--	2004	--	2005	--

2002 2002 956.594,07

CAPITOLO S/ 3287
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA - FONDI STATALI
ART. 36 , L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94
LIMITE 1

2002	-94.521,61	2003	--	2004	--	2005	--

2002 2002 94.521,61

TOTALE: 5.1.24.2.159

2002	-16.502.396,97	2003	--	2004	--	2005	-

5.1.24.2.1612 INTERVENTI REGIONALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

CAPITOLO S/ 3280 (2.1.241.3.07.26) (DI NUOVA ISTITUZIONE

FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - FONDI STATALI
ART. 6 , COMMA 1 , L. 8.2.2001 N. 21 , PRIMO PERIODO DELL' ART. 10 , COMMA 1 , ART. 10 , COMMA 2 , ART. 11 , COMMA 2 , L.R. 7.3.2003 N. 6

2002	--	2003	16.502.396,97	2004	--	2005	--

5.3.22.2.173 CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E DI METANIZZAZIONE

CAPITOLO S/ 2664
SPESE E CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ESTENSIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI GAS COMBUSTIBILI E DI ALTRE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE NELL' AMBITO DEI TERRITORI RICOMPRESI NEI COMPRENSORI DELLE COMUNITA' MONTANE
ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERA B) , L.R. 2.9.1981 N. 63 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , L.R. 27.12.1986 N. 60 , ART. 18 , COMMA 23 , L.R. 15.5.2002 N. 13

2002	-	2003	258.228,45	2004	--	2005	--

5.3.24.2.177 CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI DI INTERESSE PUBBLICO

CAPITOLO S/ 3431
CONTRIBUTO DECENNALE AL COMUNE DI VILLA VICENTINA A SOLLIEVO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE DELL'EX CASERMA "MONTE VODICE" DI VILLA VICENTINA IN SCUOLA DI FORMAZIONE
ART. 1, COMMA 38, L.R. 15.2.1999 N. 4, ART. 5, COMMA 38, L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	51.650,69	2003		2004	—	2005	—

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA

CAPITOLO S/ 3433
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI VILLA VICENTINA A SOLLIEVO DEGLI ONERI DERIVANTI DA INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE GIA' APPARTENENTI AL DEMANIO MILITARE
L.R. 30.4.2003 N. 12

2002		2003		2004		2005	
2002	--	2003	51.650,69	2004		2005	

TOTALE: 5.3.24.2.177

2002		2003		2004		2005	
2002	51.650,69	2003	51.650,69	2004	--	2005	

5.4.24.2.644 INTERVENTI EDILIZI NELLE ZONE TERREMOTATE

CAPITOLO S/ 9500
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE PREVISTE DAL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63, RELATIVI AD OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE NONCHE' AD OPERE DI PUBBLICA UTILITA'
TITOLO V L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 14 , COMMA 19 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 7 , COMMA 6 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2002		2003		2004		2005	
2002	--	2003	797.639,99	2004	--	2005	

5.4.24.2.645 FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICOSTRUZIONE

CAPITOLO S/ 9621
FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

2002		2003		2004		2005	
2002	--	2003	-797.639,99	2004	--	2005	

5.5.24.1.2995 STUDIO FATTIBILITA' TECNICA E FINANZIARIA

CAPITOLO S/ 9403
FONDO DI ROTAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA E FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 20/1999
ART. 6 , COMMA 74 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2002		2003		2004		2005	
2002	--	2003	689.000,00	2004	--	2005	

6.1.25.2.182 SPESE PER OPERE DI VIABILITA' D' INTERESSE REGIONALE

CAPITOLO S/ 3671
SPESE PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DI OPERE DI VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 4 , COMMA PRIMO , L.R. 3.9.1984 N. 48 , ART. 10 , L.R. 20.5.1985 N. 22 COME SOSTITUITO DALL' ART. 16 , COMMA 5 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 5 , COMMA 136 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2002		2003		2004		2005	
2002	--	2003	3.000.000,00	2004	--	2005	--

6.2.25.2.190 SPESE PER INTERVENTI NEI PORTI E NELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA

CAPITOLO S/ 3783
SPESE PER INTERVENTI NEI PORTI E NEGLI APPRODI MARITTIMI, LAGUNARI, LACUALI E FLUVIALI ANCHE AD USO TURISTICO, NEI CANALI MARITTIMI, NELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER LE OPERE MARITTIME DI COMPETENZA REGIONALE-RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 21 , L.R. 14.8.1987 N. 22 COME INTEGRATO DALL' ART. 3 , L.R. 23.7.1990 N. 30 , ART. 5 , COMMA 55 , L.R. 15.2.1999 N. 4

2002		2003		2004		2005	
2002	--	2003	-3.000.000,00	2004	--	2005	--

TABELLA D RELATIVA ALL' ARTICOLO 4

(CONTINUA)

6.4.25.1.203 CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO SPECIALE, STRAORDINARIO E INTERNAZIONALE

CAPITOLO S/ 3911
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DEGLI AUTOSERVIZI E DEI SERVIZI MARITTIMI INTERNAZIONALI, PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI CON LE REPUBBLICHE DI SLOVENIA E DI CROAZIA, PER LA PARTICOLARITA' DEI SERVIZI PRESTATI
ART. 1 , L.R. 14.12.1979 N. 72 COME SOSTITUITO DALL' ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 26.6.2001 N. 16 E MODIFICATO DALL'ART. 16, COMMA 3, L.R. 30.4.2003 N. 12, ART. 6 , COMMA 96 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2002	-	2003	-420,00	2004	--	2005	-

6.4.25.2.209 CONTRIBUTI PER VEICOLI ELETTRICI

CAPITOLO S/ 3944
CONTRIBUTI A COMUNI E AD ALTRI ENTI PUBBLICI PER L' ACQUISTO DI VEICOLI E RELATIVI ACCUMULATORI E PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER VEICOLI ELETTRICI
ART. 5 , L.R. 13.11.1995 N. 43

2002	-	2003	-103,00	2004	--	2005	-

CAPITOLO S/ 3950
CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER L' ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI E RELATIVI ACCUMULATORI
ART. 4 , L.R. 13.11.1995 N. 43

2002	-	2003	-10,00	2004	-	2005	-

TOTALE: 6.4.25.2.209

2002	-	2003	-113,00	2004	--	2005	-

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

9.1.42.1.266 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA

CAPITOLO S/ 5033
CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI A SOSTEGNO DEI COSTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E L' ACQUISTO DI TESTI
ART. 16 , COMMA 47 , L.R. 12.2.1998 N. 3 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 14 , COMMA 3 , L.R. 15.5.2002 N. 13

2002	--	2003	400.000,00	2004	--	2005	--

9.2.42.1.271 FINANZIAMENTI AGLI ERDISU

CAPITOLO S/ 5076
FONDO INTEGRATIVO REGIONALE PER GLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARIO
ART. 6 , COMMA 8 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2002	--	2003	225.000,00	2004	--	2005	--

9.6.42.1.946 SPESE DIRETTE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI

CAPITOLO S/ 5392
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPECIALE PER L' ALLESTIMENTO DI GRANDI ESPOSIZIONI DI OPERE D' ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, MIRATO AL RILANCIO DEL COMPENDIO DI VILLA MANIN DI PASSARIANO
ART. 6 , COMMA 72 , L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	--	2003	250.000,00	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 5396
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI A INIZIATIVE DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE
ART. 21 , L.R. 8.9.1981 N. 68 , ART. 22 , L.R. 8.9.1981 N. 68 COME DA ULTIMO SOSTITUITI DAL ART. 5 , COMMA 4 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 6 , COMMA 12 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2002	--	2003	-450.000,00	2004	--	2005	--

TOTALE: 9.6.42.1.946

2002	--	2003	700.000,00	2004	--	2005	--

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

TABELLA F RELATIVA ALL' ARTICOLO 6

2.2.64.2.45 CONTRIBUTI PER INTERVENTI RELATIVI A STRUTTURE E INFRASTRUTTURE NELLE ZONE MONTANE

CAPITOLO S/ 8994
INTERVENTI DIRETTI E INDIRETTI PER LA COMPARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' COSTITUITA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMPRESI GLI IMPIANTI DI RISALITA E LORO PERTINENZE E PER LA GESTIONE DEI COMPRENSORI SCIISTICI DI PRAMOLLO E DEL TARVISIANO
ART. 6 , COMMA 156 , L.R. 22.2.2000 N. 2
LIMITE 3

2002	-	2003	107.135,76	2004	-	2005	-

2003 - 2003 -107.135,76

11.1.61.1.870 PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' AGRITURISMO E DELLA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI AGROALIMEN TARI

CAPITOLO S/ 6803
FINANZIAMENTO ALL' E.R.S.A. PER L' ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI AGRITURISTICI
ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME INTEGRATO DALL' ART. 94 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 26 , COMMA 3 , L.R. 22.7.1996 N. 25

2002	-	2003	39.000,00	2004	-	2005	-

11.1.61.1.2006 SPESE DIRETTE DI PARTE CORRENTE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL' ACQUACOLTURA

CAPITOLO S/ 6254 (MODIFICA DI DENOMINAZIONE)
SPESE PER CONVENZIONI CON STUDIOSI ED ESPERTI PER LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETTORI DELLA PESCA E DELL' ACQUACOLTURA, NONCHE' CON ENTI, ORGANISMI E ISTITUTI, PUBBLICI E PRIVATI, PER LA PROMOZIONE E RICERCA NEI SETTORI MEDESIMI
ART. 7 , COMMA 17 , L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	-	2003	--	2004	--	2005	-

11.1.61.2.380 TRASFERIMENTI ALL' ERSA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NEL SETTORE DELL' AGRITURI SMO

CAPITOLO S/ 6297
FINANZIAMENTI ALL' ERSA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI, ALLE COMUNITA' MONTANE E ALLE PROVINCE PER LA REALIZZAZIONE, L' AMMODERNAMENTO E LA MANUTENZIONE DI STRUMENTI INFORMATIVI, DELLA SEGNALETICA AGRITURISTICA, DI ITINERARI AGRITURISTICI E IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE DI TESTIMONIANZE DELLA CIVILTA' CONTADINA REGIONALE
ART. 3 , L.R. 22.7.1996 N. 25 , ART. 11 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME INTEGRATO DALL' ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 20.11.2000 N. 21 , ARTT. 13 , 14 , 15 , 16 , L.R. 22.7.1996 N. 25 , ART. 94 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13

2002	-	2003	- 97.000,00	2004	--	2005	-

11.2.61.2.363 SPESE PER FAVORIRE L' ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE E INFRA STRUTTURE COLLETTIVE

CAPITOLO S/ 6562
INTERVENTI PER FAVORIRE L' ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE, COMPRENSIVE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE VEGETALE, E PER L' ESECUZIONE DI OPERE COMUNI A SERVIZIO DI PIU' FONDI
ART. 1 , COMMA SECONDO , L.R. 31.8.1965 N. 18 COME INTEGRATO DALL' ART. 2 , L.R. 12.8.1975 N. 58 E DALL' ART. 6 , L.R. 29.6.1983 N. 70 E DA ULTIMO ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, C. 1, LR 12/98

2002		2003	860.000,00	2004		2005	

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA

11.2.61.2.364 CONTRIBUTI PER INTERVENTI COLLETTIVI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

CAPITOLO S/ 6310
CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI FABBRICATI E L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE, FISSE E MOBILI, OCCORRENTI PER L' ALLEVAMENTO DEL BESTIAME NELLE MALGHE E PER IL MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI, NONCHE' PER LA COSTRUZIONE ED IL RIATTAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLE MALGHE E DI QUELLA INTERNA AI PASCOLI
ART. 4, COMMA PRIMO, NUMERO 5, L.R. 20.7.1967 N. 16 ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA F) CON EFFETTO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2002	--	2003	500.000,00	2004	--	2005	--

11.2.61.2.430 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FRONTE DI DANNI PER AVVERSITA'

CAPITOLO S/ 7132
FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO DI STRADE VICINALI DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI CARATTERE ECCEZIONALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ART. 10 , L.R. 23.8.1985 N. 45 ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA FFF) CON EFFETTO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2002	--	2003	1.040.000,00	2004	--	2005	--

11.3.61.1.369 CONTRIBUTI PER L' ATTIVITA' DELL' ERSA

CAPITOLO S/ 6800
CONTRIBUTI ALL' ERSA
ART. 6 , COMMA 1 , LETTERA D) , L.R. 11.5.1993 N. 18 , ART. 49 , COMMA 26 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME INTEGRATO DALL' ART. 94 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 6 , COMMI 17 , 26 , L.R. 22.2.2000 N. 2, ART. 8, L.R. 25.1.2002 N. 3

2002	--	2003	- 515.477,93	2004	--	2005	--

11.4.61.2.383 ANTICIPAZIONI ANTIGRANDINE E CONTRIBUTI PER I DANNI CAUSATI DA AVVERSITA' ATMOSFE_ RICHE

CAPITOLO S/ 7100
ANTICIPAZIONI A FAVORE DEI CONSORZI DEI PRODUTTORI AGRICOLI E DEGLI ORGANISMI PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DEL CONCORSO DELLO STATO DI CUI ALL' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590
ART. 75 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

2002	3.770.140,36	2003	--	2004	--	2005	--

11.4.61.2.385 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI D' ESERCIZIO PER I DANNI DA EVENTI CALAMITOSI

CAPITOLO S/ 7113
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (MI.P.A.F.) FONDI REGIONALI
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA B) , L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 2 , L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C) , L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122 , ART. 8 , COMMA 11 , L.R. 25.1.2002 N. 3
LIMITE 5

2002	--	2003	11.200,00	2004	11.200,00	2005	11.200,00
2003 - 2007			11.200,00				

TABELLA F RELATIVA ALL' ARTICOLO 6

(CONTINUA

CAPITOLO S/ 7114
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE ED ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (MI.P.A.F.) FONDI REGIONALI
ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA C) , L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 8 , L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERE D) , F) , L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122 , ART. 8 , COMMA 14 , L.R. 25.1.2002 N. 3
LIMITE 4

2002	--	2003	3.000,00	2004	3.000,00	2005	3.000,00

2003 2007 3.000,00

TOTALE: 11.4.61.2.385

2002	--	2003	14.200,00	2004	14.200,00	2005	14.200,00

11.4.61.2.1001 FONDO REGIONALE PER LE EMERGENZE IN AGRICOLTURA

CAPITOLO S/ 6410 (MODIFICA DI DENOMINAZIONE)
FINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER LE EMERGENZE IN AGRICOLTURA
ART. 1, COMMA 1, L.R. 13.8.2002 N. 22, COME MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 8, LETT. B), L.R. (N.6) , ART. 1, COMMA 2, L.R. 13.8.2002 N. 22, COME MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 8, LETT. C), D), E), L.R. (N.6) , ART. 2, COMMI 1, 3, L.R. 13.8.2002 N. 22

2002	--	2003	2.685.206,05	2004	--	2005	--

11.5.61.1.437 CONTRIBUTI ALL' ERSA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

CAPITOLO S/ 6804
FINANZIAMENTI ALL' E.R.S.A. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L' ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIMOSTRAZIONE ANCHE PER SCOPI SCIENTIFICI E ASSISTENZA TECNICA E INIZIATIVE PROMOZIONALI IN MATERIA DI TARTUFICOLTURA, NONCHE' PER ATTIVITA' FORMATIVA, DI QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E DI QUELLO PREPOSTO ALLA VIGILANZA E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI MICOLOGICHE E A PRIVATI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFICOLO E LA PROMOZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE ALLA RACCOLTA E AD ADDESTRAMENTO DEI CANI
ART. 15 , COMMI 1 , 3 , L.R. 16.8.1999 N. 23

2002	--	2003	- 51.650,69	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 6805
CONTRIBUTI ALL' E.R.S.A. PER L' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RIGUARDANTI LA TUTELA, IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE
ART. 7 , L.R. 22.4.2002 N. 11

2002	--	2003	- 154.937,07	2004	--	2005	--

TOTALE: 11.5.61.1.437

2002	--	2003	- 206.587,76	2004	--	2005	--

11.5.61.1.459 RICERCA E SPERIMENTAZIONE COLTURE ENERGETICHE E PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSA

CAPITOLO S/ 6853 (2.1.152.2.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI TERRITORIALI ED ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A SOSTEGNO DI AZIONI LOCALI VOLTE ALLA DIMOSTRAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI COLTURE ENERGETICHE E DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSA
ART. 8 , COMMA 19 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2002	--	2003	107.000,00	2004	--	2005	--

TABELLA F RELATIVA ALL' ARTICOLO 6

(CONTINUA

11.5.61.1.820 INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE

CAPITOLO S/ 6815
FINANZIAMENTI ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE IN AZIENDE PRESCELTE DI PROGETTI SPERIMENTALI E DIMOSTRATIVI, NONCHE' DI PROGETTI PILOTA, RIFERITI ALL' AGRICOLTURA BIOLOGICA E AL CICLO DI PRODUZIONE DI CARNI BIOLOGICHE
ART. 7 , COMMA 17 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 15.5.2002 N. 13

2002	--	2003	1.014.000,00	2004	--	2005	--

11.5.61.1.827 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI ED ALTRI ENTI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE ZOOTECNICO

CAPITOLO S/ 6865
CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ALLEVAMENTO EQUINO FAVORENDO IL MIGLIORAMENTO DELLA RAZZA MEDIANTE IL RICORSO A RIPRODUTTORI SELEZIONATI
ART. 7 , COMMA 34 , L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	--	2003	-50.000,00	2004	--	2005	--

11.5.61.2.378 CONTRIBUTI PER L' ALLEVAMENTO, LA RIPRODUZIONE E LA PROFILASSI DEL BESTIAME

CAPITOLO S/ 7027
FINANZIAMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO PER LA LOTTA CONTRO L' IPOFECONDITA' DEL BESTIAME E LA MORTALITA' NEO E POST NATALE - FONDI REGIONALI
ART. 4 , COMMA 2 , LETTERA B) , L. 8.11.1986 N. 752 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 6.11.1995 N. 42 , IMPLICITAMENTE ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA MM) , L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, COMMA 1, L.R. 13.7.1998 N. 12,

2002	--	2003	50.000,00	2004	--	2005	--

12.3.62.2.322 CONTRIBUTI PER IMPIANTI IDROELETTRICI

CAPITOLO S/ 7960
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE SINGOLE O ASSOCIATE, PER LA RIATTIVAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI
ART. 11 , COMMA 8 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2002	--	2003	-18.000,00	2004	--	2005	--

12.5.1.2.22 INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CAPITOLO S/ 8648
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
ART. 23 QUATER , COMMA 1 , L.R. 16.4.1999 N. 7 COME INSERITO DALL' ART. 18 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 11

2002	--	2003	4.000.000,00	2004	--	2005	--

12.5.62.1.1289 SPESE PER L' ALBO DEI CONSULENTI PERITALI IN MATERIA DI RICERCA APPLICATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CAPITOLO S/ 7919
SPESE PER LA COSTITUZIONE DELL' ALBO PER LE CONSULENZE PERITALI SUI CONTENUTI TECNICO SCIENTIFICI ED ECONOMICI DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PRESENTATE ALLA DIREZIONE REGIONALE DELL' INDUSTRIA AI SENSI DEL CAPO VII DELLA LEGGE REGIONALE 47/1978 COME SOSTITUITO DAL CAPO VIII DELLA LEGGE REGIONALE 30/1984
ART. 8 , COMMA 25 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2002	--	2003	4.000,00	2004	--	2005	--

TABELLA F RELATIVA ALL' ARTICOLO 6

(CONTINUA

13.1.63.2.338 PROMOZIONE ARTIGIANATO

CAPITOLO S/ 8654
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE E AI LORO CONSORZI PER FACILITARNE L' ACCESSO AL COMMERCIO ELETTRONICO
ART. 57 , COMMA 1 , L.R. 22.4.2002 N. 12

2002	--	2003	152.758,50	2004	--	2005	--

13.2.63.1.450 INTERVENTI DI PARTE CORRENTE A FAVORE DELL' ARTIGIANATO

CAPITOLO S/ 8908
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER L' ACQUISIZIONE DI SERVIZI E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
ART. 56 , COMMA 1 , L.R. 22.4.2002 N. 12

2002	--	2003	500.000,00	2004	--	2005	--

13.2.63.2.353 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPITOLO S/ 8730
FINANZIAMENTI AL MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. PER L' ATTIVAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
ART. 50 , COMMA 1 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 7 , COMMA 44 , L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	--	2003	-130.000,00	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 8733
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AI CONGAFI PER L' ABBATTIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE, LIMITATAMENTE AL PRIMO ANNO, DEI PRESTITI CONCESSI DALLE BANCHE PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI DANNEGGIATE
ARTT. 71 BIS , 71 TER , L.R. 22.4.2002 N. 12 COME INSERITI DA ART. 7 , COMMA 14 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 7 , COMMA 15 , L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	--	2003	500.000,00	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 8734 (2.1.243.6.10.23) (DI NUOVA ISTITUZIONE

FINANZIAMENTI AL MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. PER L' ATTIVAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI CREDITO A BREVE TERMINE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
ART. 51 , COMMA 1 , L.R. 22.4.2002 N. 12

2002	--	2003	130.000,00	2004	--	2005	--

TOTALE: 13.2.63.2.353

2002	--	2003	500.000,00	2004	--	2005	--

13.2.63.2.455 INTERVENTI DI PARTE CAPITALE A FAVORE DELL' ARTIGIANATO

CAPITOLO S/ 8914
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER L' ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ANTINQUINAMENTO
ART. 8 , COMMA 46 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2002	20.758,50	2003	--	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 8915
CONTRIBUTI SULLE SPESE DI SUCCESSIONE D' IMPRESA TRA L' IMPRENDITORE ARTIGIANO ED UN SOCIO, PARENTE O AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO, COLLABORATORE FAMILIARE O DIPENDENTE DA ALMENO DUE ANNI, IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE A NUOVI IMPIANTI ED ATTREZZATURE
ART. 8 , COMMA 47 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2002	40.000,00	2003	--	2004	--	2005	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6

(CONTINUA

CAPITOLO S/ 8916
ONERI DERIVANTI DAL SUBENTRO DELLA REGIONE NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO EX LEGGE REGIONALE 21/1965 GIA' DI COMPETENZA DEL SOPPRESSO ENTE PER LO SVILUPPO DELL' ARTIGIANATO (ESA)
ART. 8 , COMMA 53 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2002	--	2003	-340.000,00	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 8930
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER L' AMMODERNAMENTO, LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI, L' ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI E LA SUCCESSIONE NELL' IMPRESA - DOMANDE PREGRESSE AL 31.12.2002
ART. 7 , COMMA 46 , LETTERA B) , L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	--	2003	98.000,00	2004	--	2005	--

TOTALE: 13.2.63.2.455

2002	-60.758,50	2003	-242.000,00	2004	--	2005	--

13.3.63.1.443 CONTRIBUTI PER LA REVISIONE DELLE COOPERATIVE

CAPITOLO S/ 8771
SPESE PER LA REVISIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE COOPERATIVE, PER L' ISTITUZIONE DEI CORSI PER REVISORI DI COOPERATIVE E PER LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE QUANDO MANCHI O SIA INSUFFICIENTE L' ATTIVO
ARTT. 21 , 23 , 22 , L.R. 20.11.1982 N. 79 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 9 , L.R. 11.9.2000 N. 18

2002	--	2003	150.000,00	2004	--	2005	--

13.3.63.2.447 CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER INVESTIMENTI

CAPITOLO S/ 8792
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO
ART. 11 , COMMA 6 , L.R. 7.2.1992 N. 7
LIMITE 7

2002	99.261,97	2003	--	2004	--	2005	--
	2002 2002		-99.261,97				

14.3.64.1.1300 INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA DI PARTE CORRENTE

CAPITOLO S/ 9195 (2.1.163.2.10.24) (DI NUOVA ISTITUZIONE
FINANZIAMENTI A SOGGETTI TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE AVENTI RILEVANZA TURISTICA INDIVIDUATE DALLA GIUNTA REGIONALE - FONDI STATALI
ART. 7 , COMMA 74 , L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	--	2003	550.001,94	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 9196
FINANZIAMENTI A SOGGETTI TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE AVENTI RILEVANZA TURISTICA INDIVIDUATE DALLA GIUNTA REGIONALE
ART. 7 , COMMA 74 , L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	--	2003	153.998,06	2004	--	2005	--

TABELLA F RELATIVA ALL' ARTICOLO 6

(CONTINUA

CAPITOLO S/ 9252 (1.1.162.2.10.24) (DI NUOVA ISTITUZIONE

FINANZIAMENTI ANNUI ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (AIAT) PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2002	--	2003	173.852,16	2004	--	2005	--

TOTALE: 14.3.64.1.1300

2002	-	2003	877.852,16	2004	--	2005	-

14.3.64.1.1301 SPESE DIRETTE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

CAPITOLO S/ 9189 (1.1.148.1.10.24, (DI NUOVA ISTITUZIONE

SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E DI SERVIZI CONNESSI ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO
ART. 174 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME MODIFICATO DA ART. 6 , COMMA 19 , L.R. 23.8.2002 N. 23

2002	--	2003	700.000,00	2004	--	2005	--

14.3.64.1.1306 INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' TURISTICA DI PARTE CORRENTE

CAPITOLO S/ 9428 (1.1.163.2.06.24) (DI NUOVA ISTITUZIONE

CONTRIBUTI AI COLLEGI DI CUI AGLI ARTICOLI 122, 127 E 132 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2, PER L' ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ABILITAZIONE PER L' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E PER L' ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SPECIALIZZAZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 138, COMMA 1, LETTERE A) E D) DELLA MEDESIMA LEGGE
ART. 159 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2002	-	2003	32.000,00	2004	--	2005	-

14.3.64.2.1302 INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA DI PARTE CAPITALE

CAPITOLO S/ 9257
FINANZIAMENTI A COMUNI E PROVINCE PER LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI TURISTICI E A SOCIETA' D' AREA COSTITUITE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E LA GESTIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE TURISTICHE DI INTERESSE REGIONALE IN AMBITO LOCALE NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ART. 7 , COMMI 3 , 4 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2002	-	2003	-130.000,00	2004	--	2005	-

14.4.64.2.510 CONTRIBUTI PER STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE TURISTICHE

CAPITOLO S/ 9251
CONTRIBUTI AI COMUNI, SINGOLI ED ASSOCIATI, PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' AMPLIAMENTO DI AREE ATTREZZATE PER IL TURISMO ITINERANTE
(LEGGE ABROGATA) ART. 4 , L.R. 5.7.1999 N. 17

2002	-100.000,00	2003	-	2004	-	2005	-

CAPITOLO S/ 9271
CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PROLOCO VILLA MANIN DI CODROIPO A SOLLIEVO DEGLI ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE
ART. 6 , COMMA 114 , L.R. 15.2.1999 N. 4

2002	-129.119,22	2003	--	2004	--	2005	--

TABELLA F RELATIVA ALL' ARTICOLO 6

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 9282
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FORMA ATTUALIZZATA A FAVORE DI IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA', COOPERATIVE E SOCIETA' CONSORTILI SU MUTUI DECENNALI PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, E PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE DI SUPPORTO ALL' OFFERTA TURISTICA NEI COMUNI COSTIERI INTERESSATI DAI FENOMENI DI EUTROFIZZAZIONE VERIFICATISI NELL' ANNO 1989
ART. 1 , COMMA 1 , L. 30.12.1989 N. 424 , ART. 2 , COMMA 3 , L. 25.8.1991 N. 284 , D.L. 1.1.1991 N. 142 CONVERTITO IN ART. 8 , COMMA 2 , L. 1.7.1991 N. 195

2002	-11.891.420,10	2003	--	2004	-	2005	-

TOTALE: 14.4.64.2.510

2002	-12.120.539,32	2003		2004		2005	

14.4.64.2.1305 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TURISMO

CAPITOLO S/ 9246
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE O L' AMPLIAMENTO DI AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN A SUPPORTO DEL TURISMO ITINERANTE
ART. 109 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2002	--	2003	-27.000,00	2004	-	2005	-

CAPITOLO S/ 9263 (2.1.243.3.10.24 (DI NUOVA ISTITUZIONE

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE PER L' INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, ALL' ARIA APERTA E DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
ART. 156 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2002	-	2003	1.000.000,00	2004	--	2005	-

CAPITOLO S/ 9272 (2.1.243.3.10.24) (DI NUOVA ISTITUZIONE

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL' ATTIVITA' TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITA' NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE
ART. 161 , COMMA 4 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2002	-	2003	435.566,00	2004	--	2005	-

TOTALE: 14.4.64.2.1305

2002		2003	1.408.566,00	2004	--	2005	-

15.3.43.1.1047 OBIETTIVO 3 - PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

CAPITOLO S/ 5930
CONTRIBUTI A IMPRESE, LORO ASSOCIAZIONI E CONSORZI, AD ALTRI ENTI VARI E TRASFERIMENTI ALL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIRETTI A FAVORIRE L' ADEGUAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DELLE POLITICHE E DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E OCCUPAZIONE OBIETTIVO 3
ART. 1 , COMMA 1 , PUNTO 3) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 52 , L.R. 16.11.1982 N. 76 COME INTEGRATO DALL' ART. 35 , L.R. 19.6.1985 N. 25 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

2002		2003	793.779,43	2004	-	2005	

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

TABELLA G RELATIVA ALL' ARTICOLO 7

3.1.6.1.59 FONDO REGIONALE PER L' EUROPA

CAPITOLO S/ 741
FONDO REGIONALE PER L' EUROPA
ART. 2 , L.R. 31.1.1989 N. 6, COME MODIFICATO DALL' ART. 13 , COMMI 1, 2 , L.R. 30.10.2000 N. 19 , ART. 93 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 13 , L.R. 31.1.1989 N. 6, COME INTEGRATO DALL' ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1997 N. 28 , ART. 6 , L.R. 16.8.2000 N. 16

2002	-	2003	1.051,74	2004	--	2005	-

3.1.6.1.61 CONTRIBUTI PER PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E GESTITI DIRETTAMENTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA

CAPITOLO S/ 743
CONTRIBUTI AGLI ENTI SENZA FINALITA' DI LUCRO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DELL' UNIONE EUROPEA GESTITI DIRETTAMENTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA
ART. 16 , COMMA 16 , L.R. 8.4.1997 N. 10

2002	--	2003	-1.051,74	2004	--	2005	--

3.1.15.1.765 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CAPITOLO S/ 737
SOVVENZIONE AL CLUB FRECCE TRICOLORI DI GRADO PER SOSTENERE I COSTI DELLA INIZIATIVA DENOMINATA "GIORNATA DELLA FRATELLANZA" A SARAJEVO
ART. 8 , COMMA 3 , L.R. 29.1.2003 N. 1

2002	-	2003	50.000,00	2004	--	2005	-

3.1.15.2.1030 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE

CAPITOLO S/ 724
FONDO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE
ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 30.10.2000 N. 19

2002	-	2003	50.000,00	2004	--	2005	-

3.2.18.1.937 INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI

CAPITOLO S/ 5584
SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DEI CORREGIONALI ALL'ESTERO PER LA PROMOZIONE DI UN PROGRAMMA ORGANICO DI CARATTERE INNOVATIVO E SPERIMENTALE DI DURATA TRIENNALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ANAGRAFE DEI CORREGIONALI RESIDENTI ALL'ESTERO E LA CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER RIENTRI LAVORATIVI CON PRIORITA' PER I LAVORATORI PROVENIENTI DALL'AMERICA LATINA
ART.7, COMMA 2 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2002		2003	300.000,00	2004		2005	

3.3.1.1.961 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DI INTERESSE REGIONALE

CAPITOLO S/ 64
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONI - CINSEDO - CON SEDE IN ROMA
ART. 5 , L.R. 15.11.1983 N. 79

2002		2003	25.000,00	2004	--	2005	

TABELLA G RELATIVA ALL' ARTICOLO 7

(CONTINUA)

8.5.65.1.263 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE

CAPITOLO S/ 8480 (1.1.162.2.08.07) (DI NUOVA ISTITUZIONE)
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DI SPECIFICHE INIZIATIVE A CARATTERE PROMOZIONALE
ARTT. 2 , 1 , L.R. 14.3.1988 N. 12 , ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

2002	--	2003	222.053,18	2004	--	2005	--

16.1.13.1.634 RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE AI GESTORI DEI PUNTI VENDITA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, RELATIVE ALLA RIDUZIONE ALLA POMPA

CAPITOLO S/ 920
RIMBORSO ALLE COMPAGNIE PETROLIFERE DELLE SOMME ANTICIPATE AI GESTORI DEI PUNTI VENDITA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE RELATIVE ALLE RIDUZIONI DI PREZZO PRATICATE ALLA POMPA
ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 12.11.1996 N. 47, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 10, COMMA 1 , L.R. 20.3.2002 N. 9 , ART. 3 , COMMI 16 , 17 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 15.2.1999 N. 4
(SPESA OBBLIGATORIA)

2002	--	2003	6.500.000,00	2004	--	2005	--

52.1.1.1.646 SPESE PER IL CONSIGLIO REGIONALE

CAPITOLO S/ 99
SPESE PER IL CONSIGLIO REGIONALE, ESCLUSE LE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE E QUELLE PER L' ACQUISTO E LE AFFITTANZE DI BENI IMMOBILI NONCHE' QUELLE PER IL FUNZIONAMENTO, LA MANUTENZIONE E L' USO DEGLI UFFICI E DEI RELATIVI IMPIANTI
ART. 20 TER , COMMA 1 , L.R. 24.6.1993 N. 49 COME INSERITO DALL' ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 25.3.1996 N. 16 , ARTT. 3 , 11 , 12 , 19 , 21 , L.R. 13.9.1995 N. 38 , ART. 50 , COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 13 , L.R. 26.8.1996 N. 35 , ART. 42 , COMMA 2 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 19 , COMMA 11 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 2 , COMMA 4 , ART. 8 , COMMA 4 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , ARTT. 5 , 12 , COMMA 1 , 7 , 13 , COMMA 2 , 19 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , ART. 18 , P.L. OTTAVA LEGISLATURA N. 137 , ART. 6 , COMMA 1 , D.D.L. NONA LEGISLATURA N. 10703

2002	--	2003	500.000,00	2004	--	2005	--

52.2.4.1.652 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

CAPITOLO S/ 568
SPESE DERIVANTI DALL' EFFETTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE REGIONALE
ART. 49 , L.R. 31.8.1981 N. 53 , ART. 18 , COMMA 3 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 53 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 25.2.2000 N. 4

2002	--	2003	26.000,00	2004	--	2005	--

52.3.1.1.663 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, COLLEGI E CONSIGLI

CAPITOLO S/ 69
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - SEGRETERIA GENERALE
ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ART. 2 E ART. 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63, COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 6 , COMMI 4 , 5 , L.R. 15.5.2002 N. 13

2002	--	2003	30.000,00	2004	--	2005	--

TABELLA G RELATIVA ALL' ARTICOLO 7

(CONTINUA)

52.3.1.2.666 SISTEMA INFORMATIVO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE - SPESE PER LO SVILUPPO

CAPITOLO S/ 180

SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22, COME MODIFICATO DAL COMMA 1 DELL' ART. 82, L.R. 1.2.1991 N. 4 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 2 E ART. 3 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 14 , COMMA 5 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 10 , L.R. 25.2.2000 N. 4 COMMA 3 BIS ART. 7 , L.R. 12.11.1996 N. 47, COME AGGIUNTO DALL' ART. 7, COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 20 BIS , L.R. 11.11.1996 N. 46, COME ABROGATO DALL' ART. 3 , COMMA 14 , L.R. 15.5.2002 N. 13, ART. 38 , COMMA 2 , L.R. 20.3.2000 N. 7 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2001 N. 3 , ART. 45 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 23.8.2002 N. 23

2002	--	2003	228.891,82	2004	--	2005	--

52.3.4.1.2603 SPESE PER IL LAVORO INTERINALE

CAPITOLO S/ 599

SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO INTERINALE

ART. 2 , COMMA 44 , L. 24.6.1997 N. 196 , L.R. 30.3.2001 N. 10 , ART. 72 , COMMA 3 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 63 , COMMA 2 E COMMA 14 BIS DELL' ART. 63 , L.R. 3.7.2002 N. 16, COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 30 , L.R. 23.8.2002 N. 23

(SPESA OBBLIGATORIA)

2002		2003	120.000,00	2004		2005	

52.3.12.1.1628 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L' ATTIVITA' DEL SERVIZIO DELLA STATISTICA

CAPITOLO S/ 1954 (1.1.141.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - SERVIZIO AUTONOMO DELLA STATISTICA

ART. 1 E ART. 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ARTT. 2 , 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63, COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38

2002	-	2003	6.000,00	2004	-	2005	

52.3.17.1.1293 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L' ATTIVITA' DEL SERVIZIO DELL' IMMIGRAZIONE

CAPITOLO S/ 4953 (1.1.141.1.01.01 (DI NUOVA ISTITUZIONE

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE SERVIZIO AUTONOMO PER L' IMMIGRAZIONE

ART. 1 , ART. 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ART. 2 , L.R. 23.8.1982 N. 63 , ART. 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63, COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38, ARTT. 18 , 19 , L.R. 10.9.1990 N. 46

2002		2003	4.000,00	2004		2005	

TABELLA G RELATIVA ALL' ARTICOLO 7

(CONTINUA

52.3.18.1.2520 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L' ATTIVITA' DEL SERVIZIO AUTONOMO PER I CORREGIONALI ALL' ESTERO

CAPITOLO S/ 5011 (1.1.141.1.01.01, (DI NUOVA ISTITUZIONE

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - SERVIZIO AUTONOMO PER I CORREGIONALI ALL' ESTERO
ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ARTT. 2 , 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 7 , COMMA 8 , L.R. 26.2.2002 N. 7 COME MODIFICATO DALL' ART. 11 , COMMA 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12

2002 -	2003 90.000,00	2004 --	2005 -

52.3.27.1.1616 SPESE PER L' ATTIVITA' DELLA DIREZIONE DEI PARCHI

CAPITOLO S/ 3186 (1.1.141.1.01.01, (DI NUOVA ISTITUZIONE

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - DIREZIONE REGIONALE DEI PARCHI
ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ART. 2 E ART. 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63, COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 8 , COMMI 9 , 10 , L.R. 30.9.1996 N. 42

2002 --	2003 5.500,00	2004 --	2005 --

52.3.42.1.1620 SPESE PER L' ATTIVITA' DELLA DIREZIONE DELL' ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO S/ 5018
SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - DIREZIONE DELL' ISTRUZIONE E CULTURA
ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4, COME MODIFICATO DA ART. 7, COMMA 41 , L.R. 12.9.2001 N. 23

2002 -	2003 5.000,00	2004	2005

CAPITOLO S/ 5019
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - DIREZIONE REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA CULTURA
ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ART. 2 E ART. 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63, COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 21 , COMMA 6 , L.R. 22.3.1996 N. 15, COME INTEGRATO DALL' ART. 14 , COMMA 17 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , E INTEGRATO DALL' ART. 9 , COMMA 2 E ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 6 , COMMA 4 , L.R. 15.7.1997 N. 24 , ART. 11 , COMMA 4 , L.R. 8.5.2000 N. 10 , ART. 2 , COMMA 4 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 21.7.2000 N. 14 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 16.8.2000 N. 16, COME MODIFICATO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 30.4.2003 N. 12

2002	2003 300,00	2004	2005

TOTALE: 52.3.42.1.1620

2002 -	2003 -5.300,00	2004 --	2005 -

TABELLA G | RELATIVA ALL' ARTICOLO 7

(CONTINUA

52.3.45.1.1623 SPESE PER L' ATTIVITA' DEL SERVIZIO DEL VOLONTARIATO

CAPITOLO S/ 5004 (1.1.141.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - SERVIZIO AUTONOMO DEL VOLONTARIATO
ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ART. 2 E ART. 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63, COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 3 , COMMA 8 , L.R. 20.2.1995 N. 12

2002	--	2003	1.500,00	2004	--	2005	--

52.3.46.1.1614 SPESE PER L' ATTIVITA' DEL SERVIZIO AUTONOMO PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLE I DENTITA' LINGUISTICHE E CULTURALI

CAPITOLO S/ 5017 (1.1.141.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE

SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - SERVIZIO AUTONOMO PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLE IDENTITA' LINGUISTICHE E CULTURALI
ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4, COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 41, L.R. 12.9.2001 N. 23 E DALL' ART. 6 , COMMA 22 , L.R. 13.8.2002 N. 20

2002	--	2003	5.000,00	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 5024 (1.1.141.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - SERVIZIO AUTONOMO PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLE IDENTITA' LINGUISTICHE E CULTURALI
ART. 1 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ART. 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58, COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , COMMA PRIMO E DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 15.11.1983 N. 79 , ART. 2 , L.R. 23.8.1982 N. 63, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMI 9 , 10 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63, COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38

2002	--	2003	300,00	2004	--	2005	--

TOTALE: 52.3.46.1.1614

2002	--	2003	5.300,00	2004	--	2005	--

52.3.62.1.1625 SPESE PER L' ATTIVITA' DELLA DIREZIONE DELL' INDUSTRIA

CAPITOLO S/ 7600
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - DIREZIONE REGIONALE DELL' INDUSTRIA
ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ART. 2 E ART. 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63, COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38

2002	--	2003	6.000,00	2004	--	2005	--

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

(CONTINUA

52.3.62.1.2700 SPESE PER COMPENSI E ALTRI ONERI DA CORRISPONDERE A ENTI GESTORI DI PROGRAMMI COMUNITARI

CAPITOLO S/ 7706
SPESE CONNESSE CON LA OPERATIVITA' DEL "FONDO SPECIALE OBIETTIVO 2 1994-1996" GESTITO DALLA FINANZIARIA REGIONALE "FRIULIA S.P.A."
ART. 18 , COMMA 2 , L.R. 27.11.2001 N. 26

2002	-	2003	8.000,00	2004	--	2005	-

52.3.65.1.2969 SPESE PER L' ATTIVITA' DELLA DIREZIONE DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI

CAPITOLO S/ 5012 (1.1.141.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI
ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ARTT. 2 , 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63, COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 2 QUATER , L.R. 14.1.1998 N. 1, COME AGGIUNTO DALL' ART. 4 , COMMA 5 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2002	--	2003	12.000,00	2004	--	2005	--

53.1.8.1.700 SOMME DA RIVERSARE ALLO STATO

CAPITOLO S/ 9660
QUOTE DELL' IRAP DA RIVERSARE ALLO STATO
ART. 3 , COMMI 147 , 151 , L. 23.12.1996 N. 662 , ARTT. 26 , 41 , COMMA 3 , DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 20 , COMMA 21 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2002	-	2003	62.144.717,73	2004	-	2005	-

53.1.9.1.400 RESTITUZIONE ALLE A.S.S. DEI PROVENTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

CAPITOLO S/ 1446 (1.1.157.2.08.32) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RESTITUZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI E AGLI ENTI INTERESSATI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PER LA VENDITA DEI BENI GIA' DI PROPRIETA' DELLE AZIENDE STESSE
ART. 1 , COMMA 21 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 1 , COMMA 27 SUB 2 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME INSERITO DALL' ART. 7 , COMMA 14 , L.R. 23.8.2002 N. 23

2002	-	2003	7.500.000,00	2004	--	2005	-

53.1.23.1.238 DISAVANZI CONSORZI BONIFICA MONTANA

CAPITOLO S/ 2963
ONERI DERIVANTI DAL RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI PER GLI UFFICI DI ECONOMIA E BONIFICA MONTANA DELLE PREALPI GIULIE, DELLA CARNIA DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE E DELLA SEZIONE DI BONIFICA MONTANA DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA RISULTANTI DAI BILANCI DI LIQUIDAZIONE DEI MEDESIMI IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI GRAVANTI SULLA GESTIONE COMMISSARIALE
ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 25.5.1993 N. 26, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 7, L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 72 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

2002	-	2003	27.500,00	2004	--	2005	-

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

(CONTINUA

53.1.43.1.695 RESTITUZIONE DI SOMME ALLO STATO E ALL' UNIONE EUROPEA

CAPITOLO S/ 6000
VERSAMENTI ALLO STATO E/O ALL' UNIONE EUROPEA DI SOMME RISCOSSE IN TESORERIA
ART. 24 , L. 21.12.1978 N. 845 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260 , ART. 25 , L. 21.12.1978 N. 845 , REGOLAMENTO C.E.E. 24.6.1988 N. 2052
(SPESA OBBLIGATORIA)

2002	-	2003	157.619,28	2004	--	2005	-

53.1.61.1.1539 RIMBORSI ALLO STATO

CAPITOLO S/ 7520
VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMME RISCOSSE IN TESORERIA AI SENSI DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590 E 14 FEBBRAIO 1992, N. 185
L. 15.10.1981 N. 590

2002	--	2003	2.715.953,87	2004	--	2005	--

53.5.8.1.712 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE

CAPITOLO S/ 9680
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE
ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA B . , ART. 20 , COMMI 1 , 2 , L.R. 16.4.1999 N. 7

2002		2003	561.000,00	2004		2005	

53.6.8.1.920 FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE

CAPITOLO S/ 9700/35
ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE PER IL COMPARTO SANITARIO

2002	--	2003	25.000.000,00	2004	--	2005	--

53.6.8.2.9 FONDO GLOBALE DI PARTE CAPITALE

CAPITOLO S/ 9710/88
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SERVIZI FERROVIARI MERCI

2002	--	2003	-300.000,00	2004	--	2005	--

CAPITOLO S/ 9710/99
ACCANTONAMENTI A FONDO GLOBALE PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

2002	--	2003	-2.068.845,52	2004	-15.200,00	2005	-15.200,00

TOTALE: 53.6.8.2.9

2002	-	2003	-2.368.845,52	2004	-15.200,00	2005	-15.200,00

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2003, n. 15.

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, l'alienazione di beni regionali e il personale regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 24/2002 concernente la nomina degli organi dell'ERSA)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), come modificato dall'articolo 20, comma 13, della legge regionale 12/2003, le parole «Entro il 31 luglio 2003» sono sostituite dalle parole «Entro il 30 novembre 2003».

Art. 2

(Procedure di alienazione dei beni regionali di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 3/2002)

1. All'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:

«29 bis. L'alienazione dei beni indicati al comma 28 ai soggetti di cui al comma 29, è affidata all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con sede in Roma, che vi provvede, ai sensi del comma 28 medesimo, previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. N 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001.».

Art. 3

(Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali)

1. L'articolo 48 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 48

(Conferimento degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b))

1. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), sono attribuiti a personale appartenente alla categoria dirigenziale tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito il Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico; per quanto attiene il conferimento dell'incarico di Direttore di Servizio autonomo, si provvede su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, previa indicazione del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato in materia. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale.

3. Qualora alla data di scadenza dell'incarico, conferito a un dipendente regionale, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.

4. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.

5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, secondo le procedure di cui al comma 2, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, per un numero massimo di unità pari al quindici per cento dei posti previsti per gli incarichi medesimi, a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono attribuiti per la durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

8. La Giunta regionale determina il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 5 con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo. La Giunta regionale determina, altresì, gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Salvo quanto determinato ai sensi del presente comma, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.».

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 agosto 2003

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE:
MORETTON

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24, come modificato dall'articolo 20, comma 13, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ERSA)

- omissis -

«4. *Entro il 30 novembre 2003*, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, nomina il Presidente e il Consiglio di amministrazione.».

- omissis -

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1, commi da 28 a 29 bis, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

- omissis -

28. L'amministrazione regionale è autorizzata ad alienare i fondi rustici dell'azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado, nonché i terreni situati in Comune di San Quirino e Fontanafredda, già di proprietà dell'Ente nazionale tre Venezie. Le condizioni per l'acquisto dei terreni vengono fissate con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, e tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per le aziende agricole entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

29. I beni immobili di cui al comma 28 sono alienati secondo i seguenti criteri di priorità:

a) ai conduttori in affitto;

b) ad imprenditori agricoli a titolo principale residenti da almeno due anni nei comuni in cui sono ubicati i beni medesimi con preferenza ai giovani agricoltori, di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e come individuati dal Piano regionale di sviluppo rurale, compresi quelli che acquisiscono i requisiti entro due anni;

c) ad imprenditori agricoli a titolo principale, residenti da almeno due anni nella regione Friuli Venezia Giulia.

29 bis. L'alienazione dei beni indicati al comma 28 ai soggetti di cui al comma 29, è affidata all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con sede in Roma, che vi provvede, ai sensi del comma 28 medesimo, previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. N 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001.

- omissis -

- Il testo della nota del 5 giugno 2001 SG (2001) D/288933 avente oggetto «Aiuto di Stato n. N 110/2001 – Ismea: interventi a favore del riordino fondiario», è il seguente:

- omissis –

I.

Conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione le misure summenzionate con lettera del 1° febbraio 2001, protocollata l'8 febbraio 2001.

Informazioni complementari sono state trasmesse con lettera del 30 marzo 2001, protocollata il 4 aprile 2001.

Mi pregio comunicarLe che la Commissione non ha obiezioni da sollevare nei confronti della misura in oggetto a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Nell'adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

II.

La ridotta dimensione media delle aziende agricole e l'estrema frammentazione della proprietà fondiaria costituiscono tuttora i principali problemi strutturali dell'agricoltura italiana. A differenza degli altri Stati membri dell'UE, nell'ultimo trentennio, l'Italia ha conosciuto un processo estremamente limitato di concentrazione delle aziende agricole, in termini tanto di riduzione del numero di aziende quanto di aumento delle loro superfici. Il regime di aiuto notificato mira ad ovviare a tale situazione, tramite un programma di ricomposizione fondiaria volto a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l'aumento della dimensione media delle aziende. Per conseguire tali obiettivi, il programma, che sarà attuato dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo), ente economico di diritto pubblico che ha fra i suoi compiti anche la promozione della ricomposizione fondiaria, prevede i seguenti tipi di aiuti:

1) aiuti per l'acquisto di terreni,

2) aiuti concernenti i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria e le relative spese per indagini.

Sono beneficiarie degli aiuti le aziende agricole, singole e associate, i cui proprietari non hanno compiuto 50 anni alla data di presentazione della domanda.

L'aiuto per l'acquisto di terreni è concesso sotto forma di prestito agevolato o di locazione finanziaria («leasing») conformemente ai criteri previsti dalla norma n. 10 del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (1). Da questo punto di vista, il contratto di locazione finanziaria deve comportare una clausola di riacquisto. Inoltre, l'importo massimo dell'aiuto non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria.

Il livello dell'aiuto a favore del beneficiario sarà determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine, il tasso di riferimento sarà il tasso d'interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione. Tanto nel caso della locazione finanziaria quanto in quello del prestito agevolato, il livello dell'aiuto così calcolato sarà sempre (all'epoca della concessione dell'aiuto e ad ogni controllo successivo) inferiore al massimale previsto per l'aiuto al punto 4.1.1.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2), cioè il 40% nelle zone normali e il 50% nelle zone svantaggiate. Per i giovani agricoltori, entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono raggiungere il 45% nelle zone normali e il 55% nelle zone svantaggiate.

L'aiuto è concesso unicamente alle aziende agricole di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'efficienza economica dell'azienda è valutata sulla base degli stessi criteri adottati dalle Regioni nel quadro degli investimenti nelle aziende agricole effettuati a norma del regolamento 1257/99.

L'aiuto è concesso alle aziende agricole che soddisfano almeno il livello di efficienza economica stabilito dall' ISMEA. Qualora i piani di sviluppo regionali o i programmi operativi regionali prevedano parametri più restrittivi, si applicano questi ultimi. In nessun caso l'aiuto è concesso ad aziende agricole che si trovano in difficoltà finanziaria.

Per essere ammissibili all'aiuto, le aziende devono soddisfare i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Nel caso dei giovani agricoltori, queste condizioni possono essere soddisfatte entro un termine non superiore a tre anni dalla data dell'insediamento come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1750/1999 (3) della Commissione. Le autorità italiane hanno trasmesso l'elenco delle disposizioni comunitarie e nazionali che devono essere rispettate dai potenziali beneficiari per usufruire dell'aiuto ed hanno comunque garantito il rispetto di ogni restrizione o limitazione stabilita dai piani di sviluppo regionali o dai programmi operativi regionali.

L'aiuto può essere concesso unicamente per l'acquisto di terreni destinati alla produzioni di prodotti per cui esistono normali sbocchi di mercato. A questo proposito, sono autorizzati soltanto gli investimenti conformi ai criteri previsti dai piani di sviluppo regionali e dai programmi operativi regionali approvati dalla Commissione. Al fine di garantire il rispetto di detti piani e programmi, l'ISMEA chiederà alle competenti autorità regionali di confermare la coerenza degli investimenti con i pertinenti documenti di programmazione.

L'investimento massimo non deve superare l'importo totale ammissibile all'aiuto stabilito dallo Stato membro conformemente all'articolo 7 del regolamento relativo allo sviluppo rurale.

I contributi previsti dalla misura in questione sono cumulabili con altri contributi pubblici, fatto salvo il rispetto dei massimali stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

III.

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, che favorendo talune imprese o talune produzioni falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

Gli aiuti a favore degli agricoltori previsti dal regime di aiuti notificato rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto concedono a tali produttori benefici economici che altrimenti essi non avrebbero ottenuto con la normale attività e quindi migliorano la loro capacità concorrenziale rispetto ad altri agricoltori della Comunità che non beneficiano del medesimo tipo di aiuto (4). Poiché detti agricoltori operano in un mercato altamente competitivo, caratterizzato da intensi scambi intracomunitari, la misura può anche influire sugli scambi tra gli Stati membri (5).

Gli aiuti in questione possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se possono beneficiare di una della deroghe previste dal trattato. Considerando la natura dell'aiuto in questione, risulta che l'unica deroga applicabile potrebbe essere quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

La misura di aiuto notificata prevede contributi a favore dell'acquisto di terreni e della ricomposizione fondiaria.

Gli aiuti per l'acquisto di terreni costituiscono un aiuto agli investimenti nelle aziende agricole che rientra nella sezione 4.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. I punti 4.1.1.3 e 4.1.1.4 degli orientamenti, che illustrano le condizioni per la concessione di questo tipo di aiuti, stabiliscono che il sostegno agli investimenti può essere concesso unicamente i) ad aziende agricole di cui si può comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive; ii) ad aziende agricole il cui conduttore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate; iii) ad aziende agricole che soddisfano requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e iv) nell'eventualità di un aumento della produzione, per investimenti per cui esistono sbocchi normali sui mercati (6). Il tasso dell'aiuto non può superare il 40%, o il 50% nelle zone svantaggiate. Tale tasso può essere aumentato al 45%, o al 55% nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori.

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane e riportate nella parte descrittiva della presente decisione, risulta che l'aiuto previsto dalla misura in questione è concesso unicamente alle aziende e per investimenti che rispettano tutte le suindicate condizioni. Tale aiuto può pertanto essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'aiuto inteso a coprire i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, incluse le relative spese per indagini, soddisfa tutte le condizioni di cui alla sezione 12 degli orientamenti che prevede per questo tipo di aiuto massimali fino al 100% delle spese. Detto aiuto può pertanto essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

IV.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, tanto l'aiuto a favore dell'acquisto di terreni quanto l'aiuto per la ricomposizione fondiaria possono essere considerati compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto agevolano lo sviluppo di alcune zone senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

La Commissione ricorda alle autorità italiane il valore del patrimonio paesaggistico e attira la loro attenzione sull'importanza di preservarne le caratteristiche naturali nel corso del processo di ricomposizione fondiaria.

- omissis -

(1) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39

(2) GU C 232 del 12.8.2000. pag. 19

(3) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31

(4) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti si assiste ad una possibile distorsione di concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non beneficiano dello stesso contributo, Causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12.

(5) Le importazioni in Italia di prodotti agricoli provenienti dagli altri Paesi dell'UE sono ammontate nel 1998 a 15.222 milioni di ecu; le esportazioni dall'Italia verso il resto dell'UE hanno raggiunto nello stesso anno 9.679 milioni di ecu.

(6) Nel caso in oggetto, per sbocchi di mercato si intendono quelli dei prodotti agricoli coltivati sui terreni oggetto del regime in questione.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 47, commi 1 e 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificati dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 20/2002, è il seguente:

Art. 47

(Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1 sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore regionale;

b) direttore di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, direttore di Servizio autonomo, dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, dirigente con funzioni ispettive.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

- Stralcio n. 6.02

- risultante dall'emendamento di pagina 6.9, stralciato dal disegno di legge n. 6 recante «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;
- deliberato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 6 agosto 2003;

- Stralcio n. 6.03

- risultante dall'emendamento di pagina 7.2, stralciato dal disegno di legge n. 6 recante «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;
- deliberato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 6 agosto 2003;
- deliberata la procedura d'urgenza per l'esame degli stralci n.ri 6.02 e 6.03 dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Regolamento interno, nella seduta pomeridiana del 6 agosto 2003, con autorizzazione alla presentazione delle relazioni in forma orale;
- assegnati alla I Commissione permanente integrata ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento interno in data 6 agosto 2003;
- esaminati congiuntamente dalla I Commissione permanente integrata nella seduta del 6 agosto 2003 ed approvati in testo unificato a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza del consigliere Petris e di minoranza del consigliere Gottardo;
- testo unificato esaminato ed approvato a maggioranza, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 6 agosto 2003.
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5395-03 del 12 agosto 2003.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamnto alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunte Lire 240.000, Euro 123,95 IVA incl. ogni n. 100 righe di circa 60 battute) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in lire o in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A.
Via privata OTO, 29 . . . . LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 . . . . UDINE

LIBRERIA CARDUCCI
Piazza XX Settembre, 16 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre . . . . PORDENONE

LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggiore, 31 . . . . TREVISO

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 . . . . TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. . . . . GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.a. (La Spezia)